

STATUTO MUNICIPALE

DELLA

CITTÀ DI ALBONA

DELL' A. 1341

EDITO PER CURA

DELLA

SOCIETÀ DEL GABINETTO DI MINERVA

IN TRIESTE



TRIESTE

TIPOGRAFIA DI L. HERRMANSTORFER

1870.

Gli Statuti delle Città italiane hanno tanta importanza storica da rendere sommamente desiderabile, per i vantaggi che se ne avrebbero, una collezione comparata dei medesimi. Dove non sarebbe solamente da vedere il progressivo svolgimento delle costituzioni comunali, ma da prendere lume per la oscura storia della precedente età. Si fatta opera non può farsi se non in Italia, dovendosi specialmente confrontare le diverse collezioni di Statuti, dei quali, quantunque ne sia stampata una buona parte, la maggiore per altro è ancora inedita.

Savigny.

ALBONA

CENNI STORICI.

È opinione comune tra gli storici che Albona esistesse già anteriormente alla dominazione romana. Però è d' uopo fornirne la prova.

Se l' apparenza non c' inganna il nome di Albona trarrebbe la sua radice dalla lingua celtica, ed anzi precisamente dalla voce *al* — alto, e *bon* — colonia, fondazione. Notisi bene che la città di Albona è sita 1000 piedi sopra il livello del mare. Il nome occorre di frequente nell' Italia superiore ed anche altrove, benchè variato talvolta e combinato più spesso con altri vocaboli di origine celtica. Abbiamo nella Gallia Cisalpina: Albonea, Albonassum, Albonago, Albone, Albonese ecc. La parola celtica *bon* quale indicativo di colonia riscontrasi nelle denominazioni di Vindobona e Ratisbona al Danubio, Lisbona al Taio, Iuliobona al Reno, Arbona presso il lago di Costanza, Arrabona, città della Pannonia ecc.

Plinio, il grande geografo e naturalista, ricordando Albona, la dice situata sulla costa liburnica: "*Arsiae gens Liburnorum iungitur usque ad flumen Tityum.*", "*Cetero per oram oppida a Nesactio Alvona, Flanona, Tarsatica, Senia, Lopsica, Ortoplinia, Vegium, Argyruntum, Corinium, Aenona, civitas Pasini, flumen Tedanium quo finitur Iapudia.*"¹⁾

Tralasciamo d' indagare a quale nazione appartengano i Liburni e se ai Liburni non abbiano preceduto altri popoli; indubbio ci sembra che il nome della città d' Albona conservi le tracce di un' origine celtica.

Negli antichi geografi Albona è registrata come uno dei capoluoghi della Liburnia.

¹⁾ N. H. III. 21.

Tolemeo la pone alla marina, scrivendo :

Alvona 36 : 50 : 45 : 0 : —

Flanona 37 : 44 : 45 : —

Tarsatica 37 : 40 : 44 : 36 : —³⁾

La Tavola Teodosiana erroneamente scrive Alvona sul lato opposto del litorale illirico.

L' Anonimo di Ravenna nota fra le città della Liburnia: "Tharsaticum — Lauriana — Albona.,³⁾

E altresì, enumerando le città site al mare adriatico da Durazzo a Ravenna: "Tharsaticum — Lauriana — Albona — Arsia — Nesatium.,⁴⁾

Egualmente Prè Guido: "Tharsaticum — Laureana — Albona — Arsia — Nesacium.,⁵⁾

La Liburnia non era considerata come appartenente all' Italia, però al convento di Scardona, cui partecipavano i Giapidi e i Liburni, alcune genti, fra le quali pure i Flanates, godevano del diritto d' Italia, e non vi ha dubbio che sotto il nome dei Flanates debbansi comprendere anche gli Albonesi. Plinio riferisce: "Conventum Scardonitanum petunt Iapudes et Liburnorum civitates XIII. — Ius Italicum habent eo conventu Alutae, Flanates a quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini, immunesque Asseriatas, et ex insulis Fertinates, Currictas.,⁶⁾

La penisola Istriana fu già nell' anno 577 di Roma, 177 anni a. Cr. ridotta sotto il dominio dei Romani; però il confine della provincia non arrivava in allora che sino al fiume Arsia.

La Liburnia cadde più tardi nel potere della repubblica.

Narra lo storico Appiano, che mentre Giulio Cesare trovavasi nelle Gallie, i Dalmati s' impossessarono di Premena, città liburnica e che i Liburni in quest' anno 704 d. R., 50 a. Cr. ricorsero a Cesare, mettendosi in tutto alla disposizione dei Romani.⁷⁾ Pure i Liburni non erano ancora debellati.

³⁾ Ptolem. Geogr. L. II. 17.

⁴⁾ Anon. Rav. IV. 22.

⁵⁾ Anon. Rav. V. 14.

⁶⁾ Prè Guido 116.

⁷⁾ N. H. III. 21.

⁸⁾ Appian. Stor. Rom. Illir. c. 12.

Nell' anno 719 d. R., 35 a. Cr. i Salassi, Taurisci, Liburni e Giapidi, già da lungo tempo ostili ai Romani, approfittando dell' assenza di Augusto, invadono i confini d' Italia. Augusto, affrontando i Giapidi, spedisce delle colonne militari a combattere gli altri popoli minori. ⁸⁾

I Liburni sono costretti di consegnare le navi, essendosi resi colpevoli di pirateria. ⁹⁾ Alcuni anni dopo Augusto celebrava il suo trionfo sugl' Illirici, a. d. R. 725, ossia 29 a. Cr. ¹⁰⁾

Ai tempi dei Romani Albona fu certo comune di qualche importanza. Su Lapide romana del basso impero vediamo la città di Albona ornata del titolo di *respublica*, sia poi che sifatto titolo rappresentasse l' unità di municipio e colonia, sia che annunciasse la dipendenza di popoli attributi al comune dominante e quindi il predominio di questi, sia che indicasse il corpo morale complessivo, quindi l' unità di una colonia, di un municipio e di popoli attributi. L' epigrafi suena :

M · I V L I O
S E V E R O
F I L I P P O
N O B I L I S S I M O
C A E S A R I
N O B I L I S S I M O
P R I N C I P I
I V V E N T V T I S
R E S P V B L I C A
A L B O N E S S I V M

L' iscrizione era già conosciuta allo storico Bartolomeo Vergottin; ¹¹⁾ fu però il distinto archeologo prof. A. de Steinbüchel il primo che ebbe a pubblicarla per le stampe. ¹²⁾

⁸⁾ Dione Cassio, Stor. Rom. L. 49. c. 54. 55.

⁹⁾ Appian. l. cit. c. 16.

¹⁰⁾ App. l. cit. c. 25.

¹¹⁾ Lettera da Parenzo 1796, Istria IV. p. 15.

¹²⁾ Wiener Jahrbücher 1829, vol. 45, pag. 55. Comparve poscia nella collezione delle Iscrizioni Romane dell' Orelli 5975, indi con alquanti errori

Il senso dell' epigrafe è chiaro, nè vi può aver dubbio circa le interpunzioni :

"Marco Iulio Severo Filippo nobilissimo Caesari, nobilissimo Principi inventutis: *Respublica Albonessium.*"¹³⁾

Albona romana ebbe certo il suo consiglio municipale e degli organi speciali incaricati della pubblica amministrazione. Di questi uffici comunali non fu dato sinora di rilevare che quello degli Aediles Duumviri. Seguendo le indicazioni dell' eruditissimo Sig. Tomaso Luciani, alle di cui indefesse indagini dobbiamo la scoperta di una gran parte dei monumenti d' Istria, notiamo i seguenti nomi degli Edili Duumviri albonesi :

Titus Gavilius Caii filius Lambicus
Publius Gavilius Sexti filius Priscus
Publius Gavilius Publii filius Maximus
*Sextus Gavilius Sexti filius Germo.*¹⁴⁾

Albona era traversata da una strada militare che da Pola conduceva al confine settentrionale dell' impero. Ricontransi tuttora nell' agro albonese le tracce di vie romane, di castellari, bagni, vici, predi, sepolcreti ecc.¹⁵⁾

L' agro proprio di Albona era circoscritto dall' Arsia e dal Quarnero e non oltrepassava a settentrione i due porti di Rabaz e del Carpano. Il territorio giurisdizionale era più esteso.

Incerte sono le condizioni ecclesiastiche. Più tardi formava parte della diocesi di Pola.

Caduto l' impero romano di occidente pervenne la città di Albona col rimanente della Liburnia e dell' Istria prima sotto

e senza riflesso alla lezione dello Steinbüchel, nelle Memorie storiche antiche e moderne della terra e territorio di Albona del Giorgini, cap. IV. Istria II. 252. Poscia rettificata dal Sig. Tomaso Luciani, Istria II. 282 e seg.

¹³⁾ Non è l' unica lapide nella quale Filippo l'Arabo è detto principe della gioventù. Ved. Della Marmora, Voyage II. p. 476. n. 25, Henzen Inscr. 6333.

¹⁴⁾ Istria II. 301.

¹⁵⁾ Albona, nel Dizionario Corografico dell' Italia. Milano, Vol. I. pag. 163 e seg. materiali somministrati dal sig. T. Luciani.

il dominio dei Goti, poi sotto quello dei Bizantini, finalmente sotto quello dei Franchi.

Eginardo nella vita di Carlo Magno scrive: "Ipse (Karolus) utramque Pannoniam et adpositam in altera Danubii ripa Datiam, Histriam quoque et Liburniam, atque Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus, quas ob amicitiam et iunctum cum eo foedus Constantinopolitanum Imperatorem habere permisit... ita perdomuit, ut eas tributarias efficeret."

Al placito tenuto dai messi di Carlo Magno sulle lagnanze degl' Istriani (a. 804), vi era pure rappresentata la città di Albona.¹⁶⁾

Di essa è detto che pagava 30 mancosi al palazzo imperiale, e che il duca Giovanni illecitamente li tratteneva per sè. Il tributo era di 344 solidi o mancosi in tutto e trovavasi così ripartito :

Pola	66
Rovigno	40
Parenzo	66
Trieste	60
Albona	30
Pedena	20
Montona	30
Pinguente	20
Cittanuova	12

344

Il quantitativo del tributo può fornirci un criterio per giudicare della forza politica ed economica delle singole città istriane all' epoca di cui parliamo.

Nel placito si fa già menzione degli Slavi, arbitrariamente dal duca Giovanni trapiantati su terra istriana: "Insuper Scavos super terras nostras posuit: ipsi arant nostras terras et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsas nostras terras reddunt pensionem Ioanni."¹⁷⁾

¹⁶⁾ Carli G. R., *Antich. Ital.* Milano 1791, Vol. V. p. 7.

¹⁷⁾ Carli, A. I. l. cit. p. 8.

Però già prima d' ora gli Slavi cominciarono a penetrare nell' Istria. Ne fa cenno un breve di Gregorio al clero di Salona (a. 600).¹⁸⁾ Nel 718 raccoltisi presso Lovrana sono aggrediti dal duca Pemmon.¹⁹⁾

Nel corso dell' 800 gli Slavi, di stirpe croata, occupano gran parte dell' antica costa liburnica.

Costantino Porfirogeneta riferisce : "Presso il fiume Cettina comincia la Croazia, e si estende da questa parte verso mare fino ai confini dell' Istria ovvero fino alla città di Albonon.,"²⁰⁾

Compresa nel marchesato dell' Istria, la città di Albona appartenne d' ora innanzi al reame d' Italia.

La carica di marchese d' Istria, dapprima elettiva, divenne poscia ereditaria. Sul principio del secolo XIII la provincia trovossi in mano degli Andechs, dai quali passò alla chiesa di Aquileia.

Antico documento comprendente la pianta del governo marchesale d' Istria al tempo della signoria dei patriarchi, parlando di Albona dice: che il patriarca preponeva al governo della città un suo gastaldo, il quale vi esercitava ogni giurisdizione, imponeva le collette ed albergarie, esigeva annualmente la decima delle pecore, e da ogni masario un moggio di frumento, un moggio di avena, ed un moggio di vino, oltreciò dal comune 19 lire veronesi, di più le regalie, le giurisdizioni ed altri diritti minuti.

"Item in Albona ponit Gastaldionem suum, qui exercet omnem iurisdictionem et imponit ibi collectas et recipit albergarias et a quolibet, qui habet decem onas, uel plures, debet habere annuatim unam ouem cum agno et.... unum alium agnum. Item a quolibet massario unum modium frumenti, unum modium alnone et unum modium vini. Item a communi libras decem nonem Veronenses habet regalia et omnem iurisdictionem e condemnationes et multa alia iura minuta.,"²¹⁾

¹⁸⁾ Farlati, Illyr. Sacr. II. 287.

¹⁹⁾ Paul. Diac. VI. 45.

²⁰⁾ Const. Porphy. de Adm. Imp. c. 30. 31.

²¹⁾ Chmel, Diplom. miscell. p. 259. Cod. Dipl. Istr. a. 1208.

Verso occidente l'agro albonese confinava alla contea d'Istria, contea che essenzialmente comprendeva l'odierno distretto di Pisino. I rapporti tra Albona e i conti d'Istria non erano in più pacifici; la storia ci racconta di guerre e di rappsaglie esercitate e dall'una parte e dall'altra. Nel 1295 il conte Alberto invadendo l'agro albonese tiene interinalmente occupata la città stessa.

Ai tempi del patriarca Pagano, da quanto sembra nel 1327, un partito interno, capitanato da certo Drusacio, tenta di muovere Albona ad aperta ribellione e di consegnarla ad una potenza straniera. Il partito opposto, fedele al dominio dei patriarchi, si solleva in armi, respinge i ribelli, muove guerra a Drusacio e suoi aderenti. Compromettono finalmente le parti nel marchese, però inutilmente, per cui esso vedesi costretto di condannare i ribelli alla rifazione dei danni e al pagamento della multa già ordinata nel compromesso. La sentenza porta la data di Udine 10 febbraio 1328.²²⁾

Si riaccendevano in questo mentre le contese fra Albona e i conti d'Istria. Pietro da Pietrapelosa e il capitano di Gorizia, a nome della contessa Beatrice, rientrando nel territorio albonese mettevano tutto a ferro e a fuoco. Albona d'altro canto, unita ai Sergi di Pola, a Dignano, Valle e Due Castelli attaccava e distruggeva il castello di Barbana spettante ai conti d'Istria. Il patriarca li condanna (1300).

Nel 1341, ai tempi del patriarca Bertrando, Albona procedeva alla compilazione dei suoi Statuti. Di questi Statuti inediti esistono due copie, una a mani del Sig. Antonio Scampicchio di Albona, codice membranaceo latino, e una presso l'Archivio diplomatico di Trieste, codice cartaceo in dialetto veneto-albonese, ambedue della prima metà del secolo XV. Pubblichiamo questo antico testo italiano, non senza avvertire che per opera del sig. Tomaso Luciani fu salvato da inevitabile perdita e rovina. Lo statuto è suddiviso in due libri, contiene infine delle aggiunte e merita di essere fatto oggetto di più profondi studi.²³⁾

²²⁾ Bianchi, Documenti per la Storia del Friuli. Udine 1845. Vol. II. p. 148.

²³⁾ Crediamo fare cosa non inopportuna offrendo ai nostri lettori un sag-

I rapporti tra il comune di Albona e il conte d' Istria sempre più inasprendosi, il patriarca di Aquileia esso pure investito dai Veneziani, non è più in grado di far valere la sua autorità, di garantire il comune contro le aggressioni dei suoi vicini. Chersano e Sumberg, tolti ad Albona passano nei conti d' Istria (a. 1358).

Da un apografo manoscritto del Fontanini esistente nell' Archivio generale di Venezia, gentilmente comunicatoci dal Sig. A. Dr. Joppi, e nel quale diffusamente si espongono i diritti e le esazioni spettanti al patriarca di Aquileia quale marchese d'Istria (1381), rileviamo le seguenti notizie riferibili alla città di Albona:

de Albona

"In primis pro collecta marchas LXX soldorum in nativitate D. N. Iesu Christi.

Item pro iuribus viduarum et artificum marchas tres et sold. centum.

Item Vicecomiti libras XVIII soldorum.

Item partem condemnationum.

Item tenentur dare D. Marchioni eum familiaribus et equis prandium et cenam annuatim bis.,,

La dissoluzione del patriarcato si faceva oramai sempre più manifesta e ciò non solo per la defezione delle città istriane e pel progredire continuo e deciso delle armi venete, ma ben

gio del testo latino favorirci cortesemente dal Sig. avvocato Dr. Scampicchio:

Capitalum I primi libri statutorum Albone.

In nomine patris et filij et spiritus sancti Amen. Ad honorem omnipotentis dei et gloriose virginis marie matris eius ac beatorum martirum Sanctorum Sergij et Bachi Iusti atque theodori patronorum terre Albone. Hec sunt statuta comunis diete terre Albone facta et ordinata tempore nobilis et sapientis viri Domini Stephani condam domini Virgilij de civitate austrie Honorabilis Vicarij prephate terre Albone, cuius coadiutores fuerunt in componendo et ordinando predicta statuta ser bastianus condam Wlubi iudex supradicte terre, ser bratogna condam iedrevac sotius eius, ser drusac condam quirini, ser iustus condam marci desith, ser arnust lastigna dominici dicti bastiani, et alij de consilio diete terre de mandato Reverendissimi in Christo patris et Domini Bertraudi Dei gratia Sancte sedis Aquilegensis dignissimi pathriarche. Sub annis Domini nostri jeshu Christi MCCCXLI indictione VIII, die XVII augusti.

anche per la enorme confusione d' idee che teneva occupata la mente dei supremi governanti. Bastino i seguenti due esempi.

Cadde in mente al patriarca Antonio di mandarvi in Albona un suo podestà, ritenendo per fermo di averne il diritto. La città si oppone. E nella sua risposta in data Muggia 14 dicembre 1397 il patriarca si meraviglia da prima qualmente la comunità in luogo di mandare due inviati abbia preferito di rispondere per iscritto, mentre simili affari non potevansi facilmente e convenientemente trattare in via di corrispondenza. Non ritenere egli sufficienti gli statuti inviatigli nè valevoli a sostenere le ragioni dal comune. Ignorare egli del tutto se il patriarca Bertrando abbia mai dato degli statuti al comune di Albona; dover quindi egli insistere affinchè il comune fornisca una tal prova, poichè trascorso infruttuosamente il termine perentorio vi manderebbe suo podestà: "et videbimus si eum acceptabitis vel ne et secundum obedientiam sic servitores a Domino tractabuntur.," Difettava al patriarca talmente la memoria da non sapere cosa erasi negli ultimi cinquant'anni operato dai prossimi suoi antecessori.²⁴⁾

Con altro diploma in data Cividale 13 giugno 1398 lo stesso patriarca revocava la nomina del canipario d' Albona, certo Grisano, ammettendo esplicitamente che tal nomina apparteneva al marchese d' Istria.²⁵⁾

Sul principio del secolo XV Albona perdeva la giurisdizione su Due Castelli.

Nel 1418 riaccendevasi la guerra tra il patriarcato e i Veneziani. Il re di Ungheria, Sigismondo, spediva apposito esercito a sostenere le ragioni patriarcali; ma senza effetto, perchè i Veneziani condotti dal valoroso Filippo d' Arcelli spingevansi fin verso Belluno, Feltre ed Udine. Caduta quest' ultima in loro potere (19 giugno 1420), anche le altre città e castella, del Friuli non meno che dell' Istria, fecero la loro dedizione.

Fra queste pure la comunità di Albona.²⁶⁾

²⁴⁾ Cod. Dipl. Istr. a. 1397.

²⁵⁾ Cod. Dipl. Istr. a. 1398.

²⁶⁾ Archivio Generale di Venezia, Secr. VII. p. 166.

La dedizione non fu del tutto spontanea. I Veneziani andavano mano mano occupando quelle poche città istriane che erano rimaste in potere dei patriarchi. Compariva allora in Albona Catarino contestabile di cavalleria con le credenziali di Francesco Basadona, capitano di Raspo, consigliando la città di fare la sua dedizione alla vittoriosa repubblica. E fu deliberato di mandare ambasciatori al capitano di Raspo, onde secolui trattare della soggezione, ponendo a patto che alla comunità doveano in generale essere riserbati tutti quei diritti ch' essa goduti avea sotto il patriarcato. Nell' atto di deliberazione i Veneziani sono ancor chiamati nemici ed è indicata la presa di Udine come motivo che indusse la città alla dedizione: "Auditis novis arduis de Civitate Utini quae est Caput Patriae Forijulii Dominationis Aquiliensis Ecclesiae fore accepta et captivata per inimicos, videlicet per potentiam Venetorum.,⁷⁷⁾

L'atto di dedizione fu assunto in Venezia ai 3 di luglio 1420.

Il comune proponeva.

1. Che non si distruggesse il castello di Albona, che i beni del comune rimanessero illesi, che fossero conservate le sue leggi, i suoi diritti, i suoi statuti, come goduti li avea al tempo dei patriarchi.

2. Dichiarava inoltre che era tenuto di pagare annualmente al marchese marche 70, metà in dicembre (Natale) e metà in marzo (Annunciata), ed al suo fattore marche 3 e lire 5; che essendo il marchese obbligato di visitare il comune ogni anno una volta, era questi tenuto di offerirgli in tale occasione un pranzo ed una cena. — Fu risposto: che le marche solite da darsi al marchese doveano d' ora innanzi pagarsi alla dominante, e che pel pranzo e la cena dovea subentrarvi il capitano di Raspo.

3. Che il comune possa eleggere il suo podestà ed il dominio abbia il diritto di confermarlo; che il podestà debba avere: 150 moggia di formento, 150 moggia di vino, 100 moggia di avena, un castrato, una pecora, un formaggio di ogni mandra di pecore, e la sesta parte delle condanne o lire 100; che il

⁷⁷⁾ Cod. Dipl. Istr. a. 1420.

podestà debba tenere 5 famigli e rendere giustizia e governare la terra, e che ad esso debbano rispondere anche Fianona e Due Castelli. — Egualmente accordato, a condizione però che eleggano il podestà da luoghi veneti e sia di aggradimento al pubblico dominio; e che Due Castelli debba rimanere nella condizione in cui si trovava già prima d' ora.

4. Che il comune sia rappresentato da un consiglio, composto da 24 consiglieri; governato da due giudici eletti dal consiglio e tenuti di sedere due volte per settimana al banco del giudizio; ed amministrato da un caniparo eletto dal popolo, il quale debba tenere le chiavi delle porte e il quaderno degli introiti e delle spese per mesi sei. — Si risponde affermativamente.

5. Che il comune non sia in obbligo di mandar gente alla guerra fuori dei confini dell' Istria. — Accordato.

6. Che non sieno revocate le sentenze contro le quali non si ebbe ad insinuare l' appello. — Egualmente accordato.

7. Che vi si possa condurre, vendere e comperare mercanzie senza dazio alcuno. — Sia da conservarsi la predetta antica usanza.

8. Che non debbano ritornare i banditi. — Concesso.

9. Che il comune possa esigere l' erbatico e altre prestazioni onde pagare il tributo delle marche al veneto dominio e riparare le chiese e le mura ecc. — Si annuisce.

10. Che il pubblico dominio non abbia da imporre altri dazi e gabelle fuori di quelle esistenti, e che al podestà eletto dai presenti oratori debbansi corrispondere la metà delle sopradette 70 marche e la metà del frumento, vino ed avena, dovuti dal comune. — Fu soggiunto: che abbiano da eleggere il podestà come fu già detto, e siano tenuti di somministrargli il salario come d' uso; che debbano pagare anche al dominio ciò che pagavano ai marchesi, che però sia rilasciata al comune la metà della somma non solo per uno ma per due anni; e che abbiano d' innalzare nel luogo solito il sacro vessillo di S. Marco.

I patti della dedizione furono giurati dagli ambasciatori del comune: ser Garsano fu Nicolò notaio, Paole fu ser Matteo, Prè Pietro pievano, Benco e Janusso. Ai 15 luglio 1490 la re-

XIV

pubblica prese possesso di Albona, spedindovi a tal uopo Giovanni Cornaro capitano di Raspo, il quale presentato ch' ebbe il nuovo podestà nella persona di Catterino Barbo fecesi prestare il giuramento di fedeltà.

Due anni più tardi (27 febbraio 1422), il doge Tommaso Mocenigo assegnava a Capodistria i danari annui dovuti da Albona e Fianona in forza dei patti predetti.²⁵⁾

Cambiamento alquanto grave nella costituzione municipale di Albona successe, allorchè "per togliersi la comunità da ogni impaccio e dispendio nella spedizione di nunzi alla Dominante, risolse con parte dell' istesso consiglio del dì 7 febraro di spogliarsi d' un tal privilegio, rinunciandolo a piè del trono dell' angusta sua sovrana, da cui graziosamente ottenuto l' avea,, (a. 1464).²⁶⁾

Il consiglio municipale era composto di nobili; i popolani non vi avevano parte, nè potevano opporsi alle deliberazioni. Primeggiavano in Albona fino agli ultimi tempi le famiglie nobili dei Battiala, Coppe, Dragogna, Ferri, Francovich, Luciani, Manzini, Manzoni, Negri, Scampicchio e Tagliapietra.²⁷⁾

Sul principio del secolo XVI la villa di Barbana all' Arsia, che già formava parte della contea d' Istria, faceva la sua dedizione al principe veneto. Regnava in allora il doge Leonardo Loredan. E fu stabilito che Barbana dovesse d' ora innanzi rimanere soggetta alla giurisdizione di Albona e Fianona.²⁸⁾

Confinante al territorio dei duchi d' Austria la città di Albona ebbe durante il dominio veneto a soffrire molte scorrerie e disturbi da parte di questi suoi vicini. Tra quelli che maggiormente si distinsero per fedeltà e devozione alla repubblica, vanno annoverate le famiglie nobili dei Negri e degli Scampicchio, e sopra tutti quel Matteo Scampicchio, il quale alla testa delle milizie veneto-istriane diè prova di raro valore in un com-

²⁵⁾ Carli A. I. V. 140.

²⁶⁾ Giorgini, Memorie Stor. p. 269.

²⁷⁾ Giorgini, l. cit. p. 273.

²⁸⁾ Cod. Dipl. Istr. a. 1516.

XVI

Soccorse la città di Albona più volte l'erario veneto nelle successive guerre contro i Turchi, offerendo specialmente nell'anno 1651 un dono di ducati trecento. Dieci anni più tardi gli Albonesi si adoperarono ad abbattere un naviglio turco che si era ricoverato dietro il promontorio di Punta nera. ³⁶⁾

E fedele si mantenne Albona alla repubblica fino all'ingloriosa sua caduta.

CARLO BUTTAZZONI.

³⁶⁾ Giorgini, l. cit. p. 272.

DEDIZIONE DEL COMUNE DI ALBONA

ALLA

REPUBBLICA DI VENEZIA.

Nel nome de Gesù Christo amen. Nelli Anni della natiuita sua Mille quatrocento et XX nella Indittion XIII adi III de Lugio. Essendo che alla presentia del Illustre Eccelso Signor Thomaso Mocenigo per la... gratia Inclito Dose di venetia ecc. & del suo Eccelso Ducal Dominio prudenti et laudabel Huomeni Ambasciatori dei circonspectti et Sauij Giudici del Consegio et del Commun d' Albona con littere de credenza delli detti Giudici del Consegio et del Commun d' Albona con il suo bollo de cera della Co.... con plenaria liberta dalla predetta hauuta ha sottometter il detto Commun d' Albona et il suo Regimento il Castello il destretto et tutte le pertinentie et con li Sudditi, et fedeli suoi qualunque siano al detto Illustre et Eccelso Dose et al suo eccelso Ducal Dominio Supplicando humelmente che siano accettadi et che li siano concessi alcuni lor Capitoli deuotamente et reuerentemente sporti et presentati. L' Illustre et Eccelso signor Thomaso Mocenigo per la Iddio gratia Dose di Venetia ecc. jnsieme con li suoi Conlegi dei Pregai con la giontta hauendo adonque alle cose infrascritte plenaria liberta, et in cio aldi da & intesa l' humel et deuota ambasciata per li preditti Ambasciatori sinceramente et reuerentemente esposta, volendo inquanto si può honoreuolmente dimostrar gratiosamente la benigna elementia sua ai uoti & alle Dimande asse offerte. Il ditto Commun d' Albona jl suo Regimento jl Castello & il Destretto con tutto quello li appartien tutti con li sudditti suoi. qual esser si uogliano Il lor ducal gouerno, receue et accetano, o uer hanno receuuto & accettato hauendo consideratione alli Capitoli sporti, o' uer presentati delle lor dimante. Respose et delibero inquanto se con-

tien de sotto, a ciaschadun delli lor Capitoli si dichiara destinttamente.

Et p.o al primo Capl' o del qual el Tenor e tale cioè: ch' l Castel d' Albona non sia ruinato et lj beni restino non ofesi. Simelmente che le consuetudine et lege nostre rimanghino in poter nostro, si come tempi passati et ai tempi del R.mo S. Patriarcha habiamo hauto. Za che li sia concesso come nel detto Capl' o se contiene. Al secondo se contien il Commun d' Albona sia obligado pagar ogni Anno settanta marche ai s. Marchesi cioe lamita fina il di de Nadal del nostro signor. L'altra mita fina il di della nuntiatione della gloriosa verzene Maria, del mese de marzo. Item al fattore il qual si chiama slauonicamente Podchnexin, siamo tenuti pagare.... che tre lire cinque de pizoli. Et Il prefatto s. Marchese ni dieba.... ogni Anno una uolta — al quale e tenuto et obligato il Commun d' Albona un disnar & una cena et uolendo star piu oltra. dieba spendere sa. Se responde che cosi sia, come se contien nel dicto Capitolo . . go del Marchese, uada jl Cap.o de Raspo, al qual Cap.o dieban far leano far alli Marchesi el disnar et la cena et che le ditte ano dar al Marchese uenghino in nostra potesta.

El Capitolo ueramente qual seguita con effetto jn questo muodo. Che la Communita et tutti quando uoleno, et sera de necesso concordeuemente, elegier diebano el Podesta et el Dominio ne lo dieba confermar al qual Podesta siamo obligati dar moza cento et cinquanta de formento, uin moza cento et cinquanta et cento moza de uena per li Caualli. Et un Castrato ouer una piegora et un formazo d' ogni mandria de piegore al tempo del Esta. Et la sesta parte delle Condenason ouer lire cento. Et esso Podesta debba tenir cinque Seruitori, et far Giustitia alla Gente, et reger la Terra al qual Podesta diebba responder dui Castelli, et Fianona. che sia con condition che elezano el Podesta delle Terre, et Luochi nostri, et chel piacia al nostro Dominio.

Ma uolemo che dui Castelli li qual gia longamente se sottomessero sotto el Dominio nostro remanghino alla condition nella qual se ritrouano al presente.

Il quarto ueramente principia jn questo muodo che sono nella Comunita d'Albona XXIV Consegieri. Li qual tra le altre per ballote dieban elezer dui Giudici del Consegio, un Procurator del Populo, el qual tenga le Chiaue delle Porte d'Albona, et il Quaderno del receuer et Spese del Commun per sei mesi. Li qual Giudici con jl Signor Podesta quando chel e, el Podesta sentar diebano dui uolte alla settemana alla Bancha della Giustizia, doue se tien Ragion, et far Giustitia alle Persone. La Resposta e, che cossi sia come secontien Nel Capitolo.

El Quinto Capitolo, e jn questa forma, et delle nostre Ragion, et consuetudine. De non andar alla Guerra ne mandar la nostra zente seno quando fusse necessita, quj in Histria, et non altroe ne jn mar. Al qual Capitolo fu data Resposta. che cossi sia chome se contien nel ditto Capitolo.

Il sesto e de tal tenor, cioe che le sententie nostre jnsino hora non siano reuocade, cioe le sententie date, et non appellate, se risponde che cossi sia come se contien nel Capitolo.

Al settimo ueramente del qual e, il tenor jn questo muodo. Che tutti li Forensi, e, Terrieri possino condur Mercantie vender et comprar francamente senza alcun Datio come fu sempre Et, e, la consuetudine d'Albona. Respondemo, che sia oseruado secondo el modo solito.

Il ottauo ueramente qual, e, de tal continentia. Che quelli qual sono banditi fuor d'Albona per qualche fallo et lor. dellitto. Pregamo l' Eccelsa Signoria uostra che non permetta che questi tali ritornano accio non sia mazor error et Scandalo tra la zente cioe quelli cheet son proclamati. Se risponde. Sia cosi come se contien nel capitolo.

Al nono ueramente del qual el tenor, e, tal. Item hauemo la consuetudine e rason nostre chel herbadego et altre Regalie della Communita scuoder se dieban et de queste pagar le ditte Marche al Signor Marchese. Et doue bisognara jn acconçar le Chiese o' ner le Muragie della Terra o' ner altroe che sera de bisogno, se Responde che cossi sia come se dimanda.

El decimo ueramente seguita jn questo muodo. Item pregamo la uostra Eccelsa Signoria. Qualmente la non ni jnnouasse alcun Datio da nuouo ne Gabella ecceto quelli che al pre-

sente sono. Et sel ne piacera elezer el Podesta. Che li presenti nostri Oratori lo elezano. Al qual pregamo che voi li diate de quelle settanta Marche soprascritte la mita et Nuoi la mita, del formento, uin, et uena secondo che habiamo consuetudine dar come se contien de sopra. Perche siamo troppo poueri al presente Tempo. hauendo jn questo Anno pocchissimo formento, et uin per deffetto del mal Tempo. Prima per la sicity che non ha piouesto a tempo debito, et poi la tempesta che fu. Se Responde che sia cosi come se contien nel Capitolo.

Ma uolemo che essi elezano el suo Podesta come se contien de sopra et dar diebano al preditto Podesta quello che era jl consueto dar alli lor Podestadi Et che siano tenuti dar al nostro Dominio quelle Marche le quali erano soliti dar al Patriarcha o uer al Marchese de Histria. Et la... dimandano, per quel Capitolo esser li perdonata la mita delle ditte Marche per un Anno. Siamo contenti. Accio conoscano la benignita del nostro Dominio a perdonarli per duj Anni la ditta mita. Ordinando anchor che si diebba alçar, et leuar nelli luoghi consueti d'Albona l' Insegna de San Marco Evangelista.

Li ditti neramente Ambasciatori per nome de quelli come di sopra. Nelle lor Anime, et de ciaschedun de quellj giurorno ad Sancta Dei Evangelia. Nelle mani del prefatto Signor Dose et del Comun de Uenezia toccando le scritture che serano fedeli et Deuoti Subditi del ditto Signor et Illustrè Dose et del Commun de Uenetia prestando buona et nera obediènza, a Quelli. Et che non serano nel dir nel far con alcuno o' uer alcuni li qual uorano o uer far o trattar. o uer sminuir del honor del Stado del ditto Eccelso Dose et Commun de Uenetia Imo. se udirano o saperano cosa alcun ... dicesse ouer facesse, o trattasse tal Cose che quelli li uenghino con tutto il lor poder Et quanto prima potranno dar notitia al ditto Signore et Comun di Uenetia, per se stessi o uer per altra interposta Persona conseruar le rason li hõnori del prefatto Illustrè Signor Dose di Uenetia. Et che deffendano tutte et ciaschaduna Ration plenariamente. Li qual ueri Fedel Sudditti per jl ditto Illustrè Signor Dose et Commun de Uenetia diebbano far et adimpir come sono tenuti.

Fatto In Uenetia nel Ducal Palazzo presente Li Sapienti et Circonspetti Huomeni. Zuanne Plumatio honorato Cancellier de Uenetia Sier Franc. Benazano et Mapheo Bartholomei Nodari Ducali de Uenetia: Testimonij chiamadi et Specialmente pregadi.

Et In fede delle premesse. et euidentia pienamente. El preditto Signor et Illustre Dose. commandochel presente Instrumento, se deuesse bollar con la sua bolla de piombo Pendente.

Io Piero Encio fiol de Sier Martin Nodaro publico per l' Autorita Imperial et Cancellier del Dogado Ueneto. atute le preditte cose. son sta presente le qual ho scritto et in questa pubblica forma le ho reddutte. Il mio consueto segno qui ho posto.

3

Copia d'una Littera de Gouvernatori delle Intrade del Ducal Dominio de Uenetia. Receute a di 5. de Agosto 1454.

Sp. Snso. Amico Char.mo per information vostra. Ui dinotamo che per el Consegio de Pregai, e, sta deliberado ; che tutte l' entrate sian suspese per questo anno eccetuando perho li Salarij de Medici, et de Maistri de scuola de Comandadori de Chauaglieri et Simel li quali hano la Condotta et deli fra un mese per . . . jnformadi che non li uolete dar el lor Salario alli Salariati, de quella Camera li qual non hano altro che lire 5 al mese. Et perho recerchemo la Sp.ta ...che li piacia dar el suo integro Salario alli ditti Salariati chome haueuano nel anteditta parte.

Da Venetia A di XXVII de Lugio 1454.

Nicolaus Memo, Marinus Zuane, Franciscus minoto. Gouvernatori delle Entrade del Ducal Dominio di Uenetia. Testimonij Ser Andrea q. S. Isidoro notato de comandamento de S. Domenego Rumenio Procurator del Comun d' Albona e Fianona. Al Sp. et G. Huomo Signor Andrea Diego honorando Podesta d' Albona et Fianona . . . Fratello Charissimo.

INDICE DEL LIBRO PRIMO

*Cominciano li Capitoli delli Statuti della Comunità d'Albona de
primo libro delli Juditij publichi.*

- Capl' o. I. della Inuocacion de Dio et delli suoi Santi.
- Capl' o. II. della elettion del Podesta zudesi et altri Rettori.
- Capl' o. III. del sagramento del Podesta zudesi et altri Rettori.
- Capl' o. IIII. de trouar li giurati chiamati dal volgo saltari.
- Capl' o. V. del sagramento delli Giurati.
- Capl' o. VI. de quelli che intrarano, o uer uscirano nella terra
d'Albona altroe cha per la porta.
- Capl' o. VII. delli Traditori et Assasini.
- Capl' o. VIII de ladri.
- Capl' o. VIIII. de homicidij et de quelli che li desseno agiuto, o uer
li cauasseno de prigione.
- Capl' o. X. Del sforzo delle donzele o uer donne.
- Capl' o. XI. delli Sodomiti.
- Capl' o. XII. de bludesi li qual appartieno al luogo chiamato Sith.
- Capl' o. XIII. della purgation d' esser fatta del jncolpato d' ho-
micidio.
- Capl' o. XIIIII. in che muodo se receneno le defese, o uero l'es-
cusation de malfatori.
- Capl' o. XV. dei furti da XX. sol. de pizoli in zo.
- Capl' o. XVI. dei furti da XX. sol. de pizoli per fino a X. lire
de pizolj.
- Capl' o. XVII. dei furti da X. lire in la.
- Capl' o. XVIII. dei furti di Caualli et Boi.
- Capl' o. XVIIIII dei furti d'Anemali grossi.
- Capl' o. XX. dei furti de piegore o uer Caure.
- Capl' o. XXI. de quelli li qualj robbasseno qualche bestiame
come se contien nel prossimo Statuto da tre infina
a diese.
- Capl' o. XXII. de quelli li qual robbasseno qualche Anemal come
se contien nel presente Statuto de qualunqce sorte
cosi ancor piegora o uer capra da X in la.

- Capl' o. XXIII. di quelli li qual intrarano de notte furtiuamente nelle case rural Cortini o uer Molini.
- Capl' o. XXIII de quelli che robbasseno el Porcho un trombo de aue, agnello, o capretto nella mandria.
- Capl' o. XXV. de quelli che metesseno fuogo nelle biaue, o uer stantie d' alcuna Persona.
- Capl' o. XXVI. de quelli che facesseno qualche conuention non licita, d' andar a qualche castel de dar agiuto a qualche Communita per amicitia o uer premio.
- Capl' o. XXVII. de quelli che facesseno moneda falsa o uer la spendesseno.
- Capl' o. XXVIII. delle fatture, o uer strigarie.
- Capl' o. XXVIII. de quelli che desseno a qualunque persona il ueneno nel mangiar o uer nel beuer.
- Capl' o. XXX. de quelli che facessero tomolto o uer rumor nel popolo.
- Capl' o. XXXI. de quelli che trattasseno de dar morte ad alcuna persona.
- Capl' o. XXXII. chome et chi, e astreto sotozaser alla leze caldaria.
- Capl' o. XXXIII. chome se contien la forma della leze caldaria.
- Capl' o. XXXIII. de falsi Testimonij.
- Capl' o. XXXV. del salario d' huomeni christiani, da pagar nel tempo, della leze caldaria.
- Capl' o. XXXVI. da conservar le dote delle donne.
- Capl' o. XXXVII. in che muodo se ha da far l' esequition contra li Rebelli et condannati.
-

LIBRO PRIMO

Capl' o primo del primo libro de Statuti della Terra d' Albona.

Nel nome del Padre, Fiolo et Spirito Santto Amen. Al honor del omnipotente Iddio et della gloriosa Verzene Maria Madre sua, et de beati Martiri Santti Sergio Baccho Giusto et Theodoro Confallonieri della Terra d' Albona fatti et ordinati nel Tempo del Nobel & Sapiente Huomo Signor Stephano del q. signor virgilio della Citta de Ciuidal honorabel Vicario della prefatta Terra d' Albona del qual fon . . . adiutori nel componer et ordenar li preditti Statuti Sier Sebastian del q. vulch Giudice della sopraditta Terra Ser Bratogna del q. Iedreiaç Collega suo Sier Drusaç del q. Quirin Sier Giustó del q. Marco de Sith, Sier Arnust Lastigna de Domenego del ditto Sebastian, et altri del Consegio della Terra de comadamento del R.mo in Christo Padre Signor Il S. Berdrando per la Iddio gra. della S. Sede.

Aquilegense Dignissimo Patriarcha.

Nelli Annj del Signor nostro Gesù Christo MCCCXLI.

Nella Indittion VIII. Il Di XVII del mese d' Agosto.

Capl' o. II.

Prima certamente comandemo et Ordenemo che la Elettion del S. Podesta, o' uer Vicario diebba esser fatta in piena Comunita et concordia del Consegio del Comun, ma la Elettion de Giudiej Procuratori Marchari mazor e Ambasciatorj, sia fatta per ballote, cioè che tra le ballote ue ne siano cinque bianche et quelli ch' haurano le ballote bianche, sian elettori delli sopraditti per mesi sei, li qual dieban zurar per li Santti de vanzelij, che elezerano buoni et uteli per la Communita, butando da canto l' odio, l' amore, precio, preghieri o' uer timor, Il qual sagramento fatto li preditti elettori subito intrarano in Luogo secreto della Chiesa et de li non si partirano per fina che per li preditti non sia fatta & deliberata l' elettion et per quelli dichiarita in questo muodo, cioè che de lor concordeuolmente

haurano eletto alcuno a qualche officio sopra che elezerano li altri dui contradir non possano. Azonzendo che s' alcun de essi medemi se uorano elezer ben potranno laltro ueramente elezer due de quelli che non sono della elletione. Se ueramente l' eletto in officio non ...lesse accetarlo sia interrogato per il Rettor tre uolte una dredo l' altra sel eletto uol accettar l' officio & sel preditto eletto dira de no al hora pagar dieba lire X de picioi al Procurator della Comunita ananci chel se parta de li & sel preditto se partira del preditto luogo ananci la satisfaction uoleno chel paghi lire XX de picioi per la pena al Ven. Patriarcha et li Rettori li qual serano, a quel tempo, sian obligati, per sagramento scuoder da quello, tal pena, tra zorni tre et li preditti elettori uadino darecano nel secretario & in Luoguo de quello, elezano un altro.

Capl' o. III.

Io tal zuro, per li santti de Vanzelij toccando le sacre scritture, che questo officio el qual ho accettado hozi dalla Comunita d' Albona uogio ossernar & mantenir fedelmente e senza ingano li giuramenti & le facende del Comun le Defension non scaciando niuno dalle sue ragioni per odio, Ira, Inuidia, amore, ingano, pagamento, o' uer preghieri ma tutte le litte o' uer ordeni che alla presentia mia serano desputade, fedelmente et senza fraude considerarle esamenarle & diffinirle con ogni mio potere, secondo che sera contenuto nelli Statuti della ditta Comunita, o' uero secondo che li Consegieri, o la mazor parte de loro me consigiarano.

Capl' o. IIII.

Ancor comandemo et ordenemo che li Rettori li qual serano per tempo, truouar diebbano XXIV. Giurati del Commun li qual se chiamano Saltari, da esercitar tal Officio de rason e rationeuolmente si come e il consueto, li qualli dieban esser trouadi per li preditti ufficiali otto giorni ananci carneual e chiamati fra otto Di doppo la festa de Carneual accio nenghino zurar, & colui che non uenira sia cassato e messo un' altro,

agionggiando chel Marcar, mazor diebba recercar ogni mese da tutti li XXIV li danni dadi e tutto quello che se contien nel lor officio & sacramento, e se alcun delli prediti zurati non uora uenir dal predito Pozuppo per causa della Inquisition pagar diebba al Procorador per ogni fiata qual contrafacesse sol. 40. de pizoli Venetiani et prestar fede al predito Marcaro el qual Marcaro sia tenuto per sacramento et la pena de lire X. diebba ogni mese palesarla alli Rettori de tutto quello che sapera & Trouera dalli prefatti Giurati.

Capl' o. V.

Ancor determenemo et ordenemo che li Rettori diebbano dar tal sacramento alli Saltari soprascritti, cioè tu zurarai per li Santti de Vanzelij toccando le sacre scritture che qualunque Anemal, o' uer Bestia uederai nel Danno d' alcuno, o' uer nel Comunal et ciaschaduna Persona in qualunque luogo esser si uoglia facendo dano. Accusarai e manifestarai al Rettor o' uer al Merigo etc.

Capl' c. VI.

Ancor determenemo et Ordenemo che niuna Persona habbia ardimento intrar nel Castel d' Albona ne uscir altroe cha per la porta et se alcun contrafara et uenira nelle Force della Comunita pagar diebba alla Communita lire LL et non hauendo la possibelta da pagar, perder diebba un membro, cioè il pe, o uer la mano. Anchor se nesuno uedra alcuno ouer alcuni intrar ouer uscir per le mure del preditto Castel diebba esclamar et piar il preditto, o' uer preditti potendo se ueramente non potra piar li, ma pote constar lj con cinque Testimonij degni de Fede, pagar diebba alla Communita la preditta pena. O ueramente perder un membro come, e, dito de sopra, et se li preditti Malfattori scampasseno et a qualche tempo uenisseno nelle Force pagar diebban la preditta pena, o' ueramente siano puniti nel membro.

Capl' o. VII.

Deliberemo et Ordenemo che se alcun trattara, o' uer ordenera con alcun intrinsecho, o uero con alcuna altra Persona,

sassinar e tradir o uer sottometer, jl Castel d' Albona al Dominio d' altri per causa de turbar pacifico e quieto stado del ditto Castel, o' uer sassinar alcun Cittadin d' Albona Maschio o uer Femena tradendo lo nelle man d' l' Jnimici, o uer trattara cosi che li preditti conuicinj caschasseno et andasseno nelle man delli Amici d' Albona, o uero nelle man delli Nemici de si stesso talmente ch' l' Fusse nella Facolta o uero nella persona, o ueramente se alcun trattasse ad algun Conuicino, o uer habitador del Castel preditto, o uer nel suo Dominio fusse assassinato per alcun Malfator e le sopraditte Persone le qual .seno comesso, o uer trattato le sopradite cose, o uer hauesseno assassinato, uenisseno nelle Forçe della comunita sian menati al Loco della Giustitia strasinando li per Terra perfino alle Forche et nel medemo loco siano appiccati per la golla talmente che morano. Ancor se li preditti Malfattori fuzisseno che piar non se potesseno, sian publicati lor beni cioe la mitta sia della Chiesa Aquilegense l'altra mitta della Communita prefatta, reseruando le Dotte delle Donne non andando perho dredo li suoi maridi, dagando la piezaria segura alla preditta Communita et andando dredo li lor Maridi, a qualche tempo, sian publicate le lor Dotte nel muodo et forma come di sopra.

Ancor se li preditti hauerano Fioli uolemo che sian presi e posti nelle Carcere. Ancor se hauerano Fiole, uolemo che siano espulse fuor della Terra de Albona, et bandite perpetualmente. E se per Tempo uenisseno nelle Forçe le Fiole delli preditti Malfattori, dicbano esser frustade per tutta la Terra e darecauo esser scaciate de la ditta Terra secondo la preditta forma.

Capl' o. VIII.

Ancor deliberemo et Ordenemo che se alcun robbasse ad alcuno, o tolesse per forza, o uero ch' el tolesse qualche cosa nelle Chiese, o uero nelle case priuate o nelle strade, o ueramente nelle Campagne, o' jn luogo qual esser si uogli, jn tutto jl Destretto d' Albona, o uero nel mar o nelli Molini, et se uenisse nelle forçe del Commun sia menato al luogo della Giustitia et jui sia appiccato per la gola talmente chel muora,

ma sel scampasse chel non se puotesse, prender habia la so-
 pradetta pena chel sia bandito perpetualmente. Ancor che delli
 beni del preditto Malfattor primamente diebba esser satisfatto
 coluj, a chi e sta robbato et patito jl danno et il restante de
 suoi beni siano publicati, cioè che la mita sian della Chiesa
 Aquilegenise l' altra ueramente del Commun d' Albona et questa
 parte s' intende cosi, caso chel preditto Malfattor scampasse, ma
 sel fusse appiccato, li Beni del preditto malfattor non siano
 publicati. Azonzendo che se alcun conuicin, o ueramonte habi-
 tador d' Albona robbasse ad alcuno nel Destretto d' Albona, o'
 uer fuor del Destretto in qualunque loco, sottozaser diebba
 alle pene del ditto Statnto. Ancor e azonto che se alcun sera
 accusado de qualche furto, et uenisse nelle Force del Commun et
 chel preditto fusse sta un altra uolta publicato famoso Ladro
 con ogni puocco d' jndittio diebba esser posto alli Tormenti.

Capl' o. VIII.

Deliberemo et Ordenemo che se alcun Maschio, o uer Fe-
 mena amazara alcuno cosi Maschio come Femena con arme o
 uer senza arme et uenisse nelle Force del Comun, sia menato
 al Luogo della Giustitia et in quel luogo li sia tagliata la testa
 dalle spalle talmente che muora et che totalmente la testa li
 sia separata dal corpo, et questo s' intende dei Maschi, la Fe-
 mena ueramente sia brusata nel fuoco talmente che la muora.
 Agiongendo che sel preditto Malfattor fusse padre de Famegia,
 et scampasse, tutti li Beni suoi sian publicati reseruando la Dote
 della Mogier, jn questo muodo et Forma, che la terza parte dei
 beni sia della Chiesa Aquilegenise. L' altra terza parte sia della
 Communita. L' altra terza parte sia delli heredi del amazado.
 Ma se . . . il Fiol de Famegia el qual hauera fatto l' homicidio e
 chel non fusse emancipado et chel scampasse, la portion sua so-
 lamente sia publicata dei beni Paterni reseruando sempre la Dote
 della Mogier nel muodo come di sopra. Ancor uolemo che la parte
 del ditto Malfattor cioe del fiol de famegia sia estratta delli Beni
 Paterni cioe chel Padre habbia una parte la Madre un altra parte
 la sorella un altra parte et il fratel un altra egualmente et sian fatte
 tante parte quanti sono li Fratelli et Sorelle. Ancor, e

che se li preditti Malfattori Maschio o uer Femena fusse nelle Force del Comun ouer fuora et potendo hauer pase in termene de zorni otto accordandose con li heredi e Parenti del amaçado hauendo pase con li preditti. La qual pase, e accordo diebba esser fatta nel pieno Consegio et popolo della ditta Comunita nella Chiesa mazor chiamati al muodo solito congregadi personalmente, non sia punido, ma pagar diebba per l' offesa Fatta al S. Patriarcha, o uer alla Chiesa Aquilegense, lire cento Venetiane de pizoli, et lire cento Uenetiane de pizoli alla Comunita d'Albona. Et non uolendo pagar la preditta condensation o' uer non potendo, sia punido nella persona come se contien de sopra nel preditto Statuto. Ancor se alcun dara alli preditti Malfattori dumente che serano nalle Force del preditto Comun per liberar li e cauar li preditti de preson, agiuto consegio, o' ueramente fauor per qualunque cano o' uer inzegno, nella medema pena del preditto Statuto sia punido, co.. ancor el Malfattor diebba esser punido. Quel medemo s' intenda de ogni Attor consultor et Fautor et qualunque altro per causa qual essersi uoggia nel ceppo retenuto.

Capl' o. X.

Ancor determenemo et Ordenemo che s' alcun haura uiolado, o uer sforzato la Moglie d' alcuno, Verzene o uer Vedova, o' ueramente uoluto sforzarla et chel uenisse nelle forze del Comun, o uer chel fusse fuora alontanato et in termine de zorni quindese non se potesse accordar et pacificar con il parenta della violata Donna et sel fusse nelle Carçere sia decapitado talmente ch' l muora et che la testa totalmente sia separata dalle spalle et essendo fuor della Capital pena perpetualmente sia bandito et puotendo se accor dar con il parenta della preditta violata non sia punito nella persona ma pagar diebba per l' jnguria fatta, L. 50. Venetiane de pizoli alla Chiesa Aquilegense et L. 50. Venetiane de pizoli alla Comunita d' Albona, et non potendo pagar la preditta pena, o' uer non uolendo dette, L. 100. sia punito nella persona come e ditto de' sopra. Ancor volemo che non potendose accordar, sia fatta la publication de suoi Beni come e ditto nel prossimo Statuto, jl qual tratta de Homicidio. Ma quello che e

ditto in quella Determinatione che l'erede habbia la terza parte. Qui uolemo che la Donna violata, l' habbia. Agiongendo che se alcun Maschio, o uer Femena dara al preditto Violator nella Violenza fatta, agiuto consegio, o' uer fauor et che'l preditto uiolator nella violenza fatta se accordasse con la parte offesa colui chi ha uera dato consegio, agiuto o ueramente fauor, pagar diebba alla Chiesa Aquilegense L. 5. Venetiane per la pena e per nome della pena et L. XXV. Venetiane alla Comunita d' Albona et sel preditto Violator non se potra accordar con la parte offesa sia fatto del Malfattor consultor fattor o' uer fautor de quello, quel che, e sta ordenado in questo medemo Statuto del Violator preditto delli beni et della vita Ancor e, agionto che'l preditto Statuto habbia luogo se la Donna uiolada uenira chridando al arme, al arme squarciando il uiso scauegiandose per strada. Dicendo el tal Huomo me ha uiolada, o' uer m' ha uoluto sforçadamente violar et che la proui tal uiolenza al meno con due persone maschi, o' uer Femene hauendo più de XII. anni et che subito uenghi Dananci li Rettori denontiano et esponendo la querela. Et non fazando cosi colui che sera incolpado de uiolenza se diebba purgar con XII. huomeni computando tra lor lui medemo, li qual preditti diebban zurar per li Santti de Vanzeli, che'l preditto incolpato non ha fatto alcuna uiolenza alla preditta Donna lamentante, o uer querelante. Et sel preditto Violator non potra ottenir questa tal cosa, o uero non uora con li preditti XII Huomeni sia tenuto per conuento confesso et sia condannato del sforzo come, e, dechiarito de sopra nel medemo Statuto. Ancor agiongendo che'l preditto Violator diebba hauer qualunque lui elezera per Auocato ecetuando li Giudici e Rettorj et che la preditta uiolata con li preditti duj Testimonij et con il suo proprio sagramento ottenir debba quello che ha ditto.

Capl' o. XI.

Statuimo et Ordinemo che s' alcun haura usado con l' Huomo cioe sottometendo l' Huomo come la Femena et colui che uolontariamente se sottometera nel luogo della Femena si come fano li Sodomititi cometendo il peccato contra natura, et uenirano nelle forze del Comun siano menati al luogo della Giustitia, et li tutti dui siano

brusati nel fuoco talmente che muorino et che delli lor Corpi sia fatta poluere. Ancor s'alcun peccara contra natura con alcun Anemal, o uero, a qualunque altro muodo che fusse contra natura sia punito nella soprascritta pena, et sel scampera che sia in perpetuo bando. Ancor sel preditto Malfattor o uer maleficio fusse prouato per un Testimonio tal Sodomito per li Rettori debba esser posto alla tortura.

Capl' o. XII.

Anchor Deliberemo et Ordenemo che in tutte le litte le qual debeno esser decise nel luogo della rasone uolgarmente chiamato Sith. dieban farsi Bludesi e che sia stabele et ferme in tutte le cose, a muodo et usanza antiqua del Castel d' Albona si come per auanti sono ualsute.

Capl' o. XIII.

Statuimo et Ordenemo che s'alcun Maschio, o' uer Femena sera incolpato o uer incolpata de qualche homicidio, et non sera prouato el maleficio diebba giustificarsi, a questo muodo cioe, chel debbi comparer Danancj li Rettori de Albona et li responder jn Giudicio al Auocato del morto secondo chel Auocato haura ditto e nominato longamente jl parenta del morto et per ordene de parolla in parolla, come el preditto Auocato proferira le parolle da parte del parenta del padre del morto. Et se in cosa alcuna haura fallato, o uero non haura uoluto responder, si habbi per confesso et conuento del ditto Homicidio et sia punito nella persona secondo la forma de quel Statuto che parla d' Homicidio jl qual comincia cosi. Statuimo et Ordenemo che s'alcun maschio etc. et s' l p.ditto che, e, stato incolpato del homicidio se haura giustificato secondo il muodo ditto di sopra, dalla interrogation del Auocato della parte del padre simelmente sia obligato giustificarsi jl preditto del parenta della Madre e sel non potra ouer non uora sia punito come, e ditto: item, e, agionto che fatta la sopra ditta justification, Volemo che el preditto jncolpato del Homicidio uenghi dinanci li Rettori con XII. Huomeni esso computato di buona condicion et fama, et fioli de fameglia et non famegli d'alcuno et al hora di Giudici debbino

constituir dai custodi giurati qualli siano Auditori et Inspectori del giuramento da esser datto, e dalle parolle da esser ditte, per essi Giudici et essi Auditori subito per suo sacramento dichino et nominino colui che hauesse errato, o uero non hauesse ditto de parolla in parolla come el Giudice hauera ditto, et che un Giudice debbi narrar, sacramentar e dir parolle come a lui parera, et se lui non potesse finir, finircha laltro bona fide et senza fraude li qual tutti dodese giurino et giurar debbino secondo che el Giudice li hauera dato jl sacramento e dichino tutte le parolle et debbino dir de parolla in parolla quello che el preditto Giudice hauera ditto et se li preditti XII. o uer alcun de loro, non dicesse, o uer non uolesse dir de parolla in parolla secondo che esso Giudice hauera ditto o uero fallasse una uolta nel dir. Sia un altra uolta dal primo da capo interrogato et se li preditti, o uer alcun de loro, non uora dir, o uer non dira, alla seconda uolta, o uero fallasse, sia unaltra uolta da capo interrogato et se li preditti, o uer alcun de loro alla terza uolta non dicesse, o uer non uolesse dir, o uer fallasse, jl preditto incolpato si habbi per confesso del Homicidio et sia punido secondo la forma del Statuto che parla della pena del homicida.

Capitolo XIII.

Item Statuimo et Ordenemo che s' alcun Malfattor sera sta incolpato de qualche Maleficio del qual douria esser punito nella persona sec.^o la forma del Statuto d'Albona cioe di morte, incision di membri. o uero cauar d'occhi o uero de frustar e sara pigliato, o uero lui uenira spontaneamente al giuditio non debbi esser relassato sopra fide iussori ne sopra alcuna caution. Anci uolemo chel debbi esser tenuto nelle Preson del Comun sotto buona et fedel custodia fina che sara cognosudo se per il ditto maleficio el douera esser condannato, o uero assolto. Aggiungendo che se fra XV giorni non apparesse giuditio alcun contra l'incolpato del maleficio personal, et esso incolpato uolesse dar buoni et idonei Fideiussori de star a raggion fin che se cognosera el suo maleficio uolemo chel debbi esser relassato sopra li preditti Fideiussori. Et questo intendemo sec.^o la consuetudine e

condition delle Persone cioe di buona e trista fama secondo che meglio sopra cio al consegio parera.

Capl' o. XV.

Statuimo et Ordenemo, che s' alcun maschio o uer femena robbiera nel Castel d' Albona et il furto sara de ualuta tra la quantita de soldi XX.ti de piccoli. El preditto ladro debbi pagar el doppio del furto al patron della robba robbata et el doppio alla Chiesa d' Aquileggia et el doppio al Comun d' Albona et oltra cio jn lire cinque de pizzoli debbi esser condannato dar al preditto Comun. Aggiungendo che se el preditto Ladro non uolesse o uero non potesse pagar la preditta pena, Volemo ch' l debbi esser frustato per tutta la Terra d' Albona et sia posto in bando della ditta Terra per un Anno, ma sel preditto scampera de sorte chel non possi esser preso in luogo della preditta pena sia bandito perpetualmente del Castel preditto, del qual bando non possi uscir intanto chel non haura satisfatto integralmente, sec.º la forma, et muodo del preditto Statuto. Ancor e aggiunto che sel non sera conuento del ditto maleficio, o uero non sera trouato per lui esser sta fatto tal furto, uolemo chel debbi giustificarsi con XII huomeni degni de fede esso computato, et jl medemo sia fatto et s' intenda delle Donne.

Capl' o. XVI.

Deliberemo et Ordenemo, che s' alcun Maschio o' uer Femena robbiera nel Castel d' Albona et el furto sara di ualuta, oltra la quantita de soldi XX.ti di piccoli fino alla quantita de lire X el preditto Ladro paghi et pagar diebbi el doppio della robba robbata al Padron di questo et jl doppio alla Chiesa Aquilegense et jl doppio al Commun d' Albona oltra cio debbino esser condannati jn lire cinque de piccoli al preditto Commun. Aggiungendo che s' el preditto Ladro non potra, o uero non uora pagar la preditta pena, uolemo che li sia taggiato un pe dal corpo . . . parata, e sia bandito della ditta Terra per un' anno et sel preditto Ladro scampera ch'el non potesse esser preso, jn luogo della sopraditta pena, sia nel perpetuo bando d' Al-

bona, del qual non possi uscir intanto chel satisfi integralmente sec.^o la forma et tenor del preditto Statuto. item e agiontto che sel preditto Ladro non sara conuento del preditto furto, o uero non sara trouato per esso sta fatto tal furto. Volemo che ancora el se debbi purgar con la leze Caldaria et il medemo s' intenda della Donna.

Capl' o. XVII.

Statuimo et ordenemo che s' alcun Mascolo, o uer Femena robera nel Castel d' Albona et el furto sara de ualuta oltra la quantita de lire X de piccioli, el preditto Ladro paghi et pagar debbi el doppio della robba rubbata al Patron di quella et el doppio alla chiesa d' Aquileggia et el doppio al Commun d' Albona, et oltra cio debbino esser condannati in lire uinti cinque de piccioli al preditto Comun. Agiongendo che sel preditto Ladro non potra, o uero non uora pagar la preditta pena, uolemo chel sia menato al Luogo della Giusticia et li sia appichato per la golla talmente che 'l muorj, et questo s'intendi nelli Maschi. La donna ueramente sia menata al logo solito della Giusticia, et li sia brusata talmente che la muori, ma se la scampasse et che la non potesse esser presa jn luogo della sopraditta pena de morte, sia nel perpetuo bando del qual non possi uscir fin che per lei non sara soddisfatto integralmente secondo la forma et tenor del preditto Statuto. Ancor e aggiunto che sel preditto Ladro non sara con.. del ditto furto et non sara trouato per esso esser sta fatto tal furto, uolemo chel debbi esser posto alla tortura, et li sij ben esamenato et inteso il fatto.

Capl' o. XVIII.

Statuimo et Ordenemo che s' alcun robera un cauallo, o piu, un Bo, o uer piu, uolemo chel preditto paghi e pagar diebbi el dopio della cosa robbata cioe chi robera un Cauallo paghi al Patron dui alla Chiesa d' Aquilea dui et al Comun d' Albona dui et il medemo paghi del Bo, e sel preditto ladro non uora, o' uero non potra pagar la ditta pena sia menato al loco della Giusticia e li sia appicato per la golla talmente chel muori. Ma se el

preditto Malfattor scampera de sorte chel non potesse esser preso in loco della ditta pena delle forche, sia bandito perpetualmente del Comun et non possi uscir del ditto bando fin tanto chel non haura satisfatto integralmente sec.^o la forma del preditto Statuto. Ancor e aggiunto che sel preditto Ladro non sara conuento del ditto furto, o nero non sara trouato per lui esser sta fatto tal furto, uolemo chel debbi giustificarsi, come piacera al patron del Cauallo, o uer Bo, cioe che, o ueramente con la legge Caldaria, o nero con XXIII Huomeni, degni di fede, esso computato.

Capl' o. XVIII.

Ancor Statuimo et Ordenemo che se alcun robbera una Caualla, o piu, vna vaccha, o uer più, una Asena, o uer Aseno, o piu, un Porcho, o' uer porcha, o più, Doi Trombi de Auue, o piu, uolemo chel preditto Ladro, che haura robbato uno delli ditti Animali, o uero dui Trombi de Auue debbi pagar el doppio al Patron del Anemal robbato, e alla Chiesa d' Aquilea el doppio Et el doppio al Commun d' Albona, et sel non uora o uero non potra pagar la ditta pena, uolemo che li sia tagliato un pe talmente chel resti dal Corpo separato. Ma sel robbera due Caualle, o piu, et cosi s' intende d' altri Anemali notati de sopra, o uero tre Trombi de Auue o piu, uolemo chel paghi et pagar diebbi, el doppio al patron della robba robbata, et el doppio alla Chiesa de Aquilea et el doppio al Commun de Albona et sel non uora, o uero non potra pagar la ditta pena sia menato al luogo della Giusticia et li sia appiccato per la golla talmente chel muora. Ma sel scampera talmente chel non possi esser preso jn luogo delle sopraditte pene, sec.^o la forma del preditto Statuto sia bandito perpetualmente de Albona del qual bando non possi uscir, intanto che per esso non sera integralmente satisfatto secondo la forma et tenor del preditto Statuto. Ancor e aggiunto che sel preditto che sara incolpato del furto, non sara conuento del malficio, ne sara trouato per esso sta fatto tal furto. Volemo chel debbi giustificarsi come parera... patron delli Anemali, cioe che, o nero con la Leze Caldaria, o uero con XII huomeni degni de fede et lui stesso computado.

Capl' o. XX.^{mo}

Statuimo et Ordenemo che s' alcun robbera una Piegora, o uero fino alla summa de tre, un agnello, o uero fino alla summa de tre, una Capra, o uero fino alla suma de tre, un capreto, o uero fino alla summa de tre et jl medesimo s'intenda delli Castradi, o uero Becchi, et questo non possi esser prouato o' uero non sara trouata la Bestia uiua nelle man del Ladro, o uero sara trouata la pelle della Bestia robbata nelle man sue, o uero in cadaun loco, che sara trouata, colui che quella ha messo sia oblegato demostrar el Ladro, se non lui medemo si habbi per jl Ladro, et si condanni, et debbi esser condannato, a questo muodo cioe, che per cadauna Bestia el debbi pagar al Patron diese computada essa Bestia robbata, et doi per cadauna alla Chiesa de Aquilea. computada essa Bestia robbata et per cadaun. X. al Commun d' Albona, computada essa bestia robbata, et quello che e ditto della pella el medemo s'intendi della Bestia uiua che si trouasse in cadaun loco et appresso cadauno. Aggiungendo chel patron che se haura lamentado del furto fatto li, debbi giurar, per li Santi de uanzelij toccando le sacre scritture, et per suo sacramento, affermi et tenghi che la Bestia, della qual si ha lamentado, fu et e, sua, o uero la pele che la intromessa et trouata fu della Bestia sua chel haueua. Et sel preditto Ladro non uora, o uero non potra pagar la ditta pena, per una delle ditte Bestie, Debbi esser frustato per tutta la Terra di Albona, per doi, o uero tre debbino esser bollati con un ferro affogato, nella massella sotto l'occhio talmente che appari jl segno. Ma sel scampera de sorte chel non possa esser preso, jn luogo delle sopraditte pene sia bandito perpetualmente, del qual non possi uscir finche per esso integralmente non saranno satisfatte le sopraditte pene. Item e aggiunto che sel preditto Ladro che sera sta incolpa del furto et non sara conuento, o uer non sera trouato contra de Lui come e, ditto de sopra, Volemo chel debbi giustificarsi con sie huomini degni de fede, esso computado per cadauna Bestia come piacera al patron delle ditte bestie, cioe che sel Patron uora agitar, o uero mitigar, ad altre cose. Esso jncolpato sij tenuto giustificarsi un' altra uolta come e detto. Et sel Patron uora

agitar De tutte tre le Bestie insieme, de tutte insieme sij udito et l' incolpato, debbi giustificarsi con XII huomeni

Capl' o. XXI.

Statuimo et Ordenemo che s' alcun robbera alcuna Bestia contenuta nel prossimo Statuto da tre fina a X.^{co} uolemo che per chadauna, el ne debbi pagar X.^{co} al patron delle ditte Bestie et el dopio del furto alla Chiesa Aquilegense, et per cadauna X al Commun d'Albona et sel non uora, o uero non potra pagar la ditta pena, sel uenira nelle forze del Comun, uolemo che li sia tagliato un pe talmente chel si separi dal corpo. Aggiungendo che quello che e ditto di sopra nel prossimo Statuto de tre bestie. et il medemo s' intenda, de questo da tre Bestie et oltra, et sel preditto ladro scampera, jn luogo delle sopraditte pene, sia nel perpetuo bando di Albona, del qual non possi uscir in tanto chel non satisfi integralmente le sopraditte pene. Item e aggiunto che sel preditto qual sera incolpato del furto, non sara conuento ne contra de lui sera trouato come, è ditto di sopra. Volemo chel debbi giustificarsi, come uora el Patron, o uero con la leze Caldaria. O uero con XII huomeni degni de fede esso computado tra quelli.

Capl' o. XXII.

Statuimo et Ordenemo che s' alcun robbera alcuna delle Bestie contenute nel Statuto del furto delle Peccore, o' uero Cauure, da diese bestie in suso, uolemo chel paghi et pagar debbi per cadauna bestia ch' l' haura tolto al Patron delle ditte Bestie, diece bestie computada la bestia robbata et el dopio del furto alla Chiesa de Aquilea et per cadauna X al Comun de Albona computada essa Bestia robbata et sel preditto Ladro uenira nelle forze del Commun. Et non uora, o uero non potra pagar la ditta pena, sia menato al luogo consueto della Giusticia et li sij appiccato per la golla talmente chel muora : ma sel preditto Ladro scampera jn luogo delle sopraditte pene sia bandito perpetualmente di Albona, del qual non possi uscir intanto che, per esso non sara totalmente sodisfatte le sopraditte pene. Aggiun-

gendo che quello che e nel Statuto del furto delle Peccore, qual parla da tre Bestie in zoso, jl medemo s'intende, de questo Statuto da diese Bestie insuso. Ancor, e, aggiunto che sel preditto jncolpato del furto non sara conuento ne contra de lui sera trouato come, e, ditto de sopra.

Uolemo chel debbi giustificarsi come uora jl Patron cioe, o uero con la lege Caldaria, o uero con XII huomeni, degni de fede esso computado.

Capl' o. XXIII.

Ancor Statuimo ed Ordenemo che s'alcun intrera de notte nelle case rural Cortiui de bestie o uero nelli Molini, o' uero nelle Mandrie fatte per i Buoi et Caualli e per li Trombi de Aune, Volemo che li habitanti et quelli che stano nelli preditti Luochi, possino liberamente et senza pena ferir et amazar quelli che intrarano nelli preditti luochi et che uscirano et che non sia resa alcuna rason alli Parenti cusini del morto contra quelli che hanno amazato li preditti che intrano nelli preditti luochi. Anci uolemo che cadaun del Parenta del morto, qual domandasse esserli fatta raggion del morto, paghi et pagar debbi al Commun d' Albona marche cinquanta. Ancor, è aggiunto che se alcun del Parenta o uero Amico delli preditti manazasse, a quelli che hano amazato paghi al Commun lire X. potendo prouar tal cosa, al meno con un Testimonio et con sagramento del accusador. Ancor e aggiunto che sel preditto qual è intrato nelli preditti luoghi sara preso et uenira nelle forze del Commun, o uero chiaramente li sara prouato debbi pagar alla Chiesa d' Aquilea lire uinti de piccoli et a colui, o uero a coloro che l' hauerà preso lire uinti et lire uinti al Commun d' Albona & sel preditto transgressor non uora, o uero non potra pagar la preditta pena Volemo che li sia taggiato un pe de sorte che li sia separato dal Corpo. Ma sel scampasse in luogho delle sopra ditte pene sij bandito perpetualmente della preditta Terra de Albona del qual bando non puosci uscir in tanto che per lui non sara satisfatto integralmente, le sopraditte pene. Ancor e aggiunto che sel preditto qual sera jncolpato delle cose preditte non sara conuento ne contra

de lui sara trouato come e ditto da sopra. Volemo chel debbi giustificarsi come uora el Patron cioe, o uero con la lege Caldaria, o uero con XII huomeni degni de fede computando esso.

Capl' o. XXIII.

Statuimo et Ordenemo che s' alcun robbera un Porcello, o uer Porcella o piu de ualuta & soldi uinti de piccoli, o uero un Trombo de auue, o uero un cagnolo piccolo de Mandria, o piu. Volemo ch' el preditto Ladro per cadaun delli preditti Anemali paghi et pagar debbi el dopio del furto al Patron, et el dopio alla Chiesa de Aquilea et el dopio alla Commun.^a d' Albona, & sel preditto Ladro non uora, o uero non potra pagar la preditta pena, volemo chel debbi esser ligato con le man da dredo le spalle, et sia ligato con una corda per la golla & sij messo nella Piazza jl Di de Domenega con el Furto qual ha fatto al collo, e li star debba dalla matina fina Vespero. Ma sel scampera jn luogo delle sopradite pene, sia nel perpetuo Bando de Albona del qual non possi uscir finche non l' haura integralmente satisfatte le preditte pene. Ancor e aggiunto che sel preditto Ladro qual sara incolpato del furto preditto non sara conuento, o uero non sara trouato contra de lui come, e ditto de sopra. Volemo chel debbi giustificarsi con sie huomeni degni de fede, esso computado, per ciascheduna Bestia.

Capl' o. XXV.

Ancor Statuimo et Ordenemo che s' alcun pensatamente mettera fuoco nelle biaue, molini, o uero nel fen, o uero nelle habitation de alcuna persona, o uero nelli Cortini delle bestie. De sorte che in Tutto o uer in parte sij brusato quello in che sara sta messo jl fuoco, o uero al meno chel fuoco sij impizato accioche tanti maleficij non restino impuniti & che la pena sua sia esempio ad altri. Volemo che sel preditto Malfattor uenira nelle force del Commun el sia menato al luogo consueto della Giusticia et li sij brusato talmente chel muora et che del Corpo suo sia fatta poluere. Ma sel preditto Malfattor scampasse et che non potasse esser preso jn luogho della sopraditta pena,

sia nel perpetuo bando del qual non possi uscir sotum per la satisfation della preditta pena. & che li beni del Malfattor salua la dotte della moggier, debbino esser confiscadi, a questo muodo, cioe che primamente sij emendato, el danno patito et del restante delli suoi Beni, siano fatte tre parte, vna delle qual sia della Chiesa d' Aquilea l'altra ueramente sia del Patron qual ha patito jl danno e l'altra sij del Commun d' Albona. Ancor e aggiunto che sel spato del incendio non sara conuento per Testimonij o uero per spontanea Confession, ne contra de lui sera trouato come e ditto de sopra debbi giustificarsi, a questo muodo, cioe, o' uero con la lege Caldaria, o uero con XII huomeni degni de fede tra loro esso computado.

Capl' o. XXVI.

Statuimo et Ordenemo che se alcun fara qualche conuention, o uer Compania non licita per causa d' andar dar auiso, a qualche Castello Communita o' uer Castellani, o uer con li preditti andera dannificar qualche Castello o uer Terra, o uero alcuna Persona nella robba, o uero nella Vita, o uero a' qualche corraria per amicitia, o uero pagamento contra la volonta del Commun d' Albona. Volemochel preditto qual haura fatto, o uer ordinato la preditta Compania paghi & pagar debbi cadaun delli Compagni al Comun d' Albona Lire X de pizioli & se alcun delli preditti non satisfera integralmente la preditta pena, volemochel staghi nelle Carcere et non sij relassato finche el non satisfi integralmente la preditta pena al Commun preditto, ma se alcun delli preditti, scampera, jn luogo della preditta pena, sia nel perpetuo Bando del qual non possi uscir in Tanto che per lui non sij integralmente satisfatta la preditta pena.

Capl' o. XXVII.

Statuimo ed Ordenemo che s' alcun fabbrichera, o uero fara fabricar o uero spendera e fara spender moneta falsa et uenira nelle forze del Commun sia ligato con la preditta falsa moneta al Collo, et sia menato al luogo della Giusticia, e li sij brusciato talmentechel muori, che del Corpo suo si faci poluere. Et sel

preditto Malfattor scampera in luogo della preditta pena de fuogo sia nel perpetuo Bando. & li beni suoi salva la Dotte della Moggier, siano confiscadi, al Comun d'Albona. Ancor e aggiunto che la Casa nella qual sera fabricata la ditta moneta falsa, se la . . . fabricata chel Patron sapi & chel non rechiami o uero accusi, sia confiscata nel Comun, o uero sia destrutta fino al fondamento.

Capl' o. XXVIII.

Statuimo & Ordenemo che niun maschio, o uer femena ardisca o uer presuma far fatture contra alcuna Persona, accioche lui o uer lei, quello o uer altra ama, ouer habia in odio, ne presumi de jndiuinar con herbe radice, o uero jmagine de cera, o uero con qualunque altra cosa & a qualunque altro muodo far questo & che niun daghi aggiunto conseggio, o uer fauor alli preditti et far le cose preditte. & chi contrafara sia frustato per la Terra de Albona & poi sia menato al luogo della Giusticia & iui sia brusato talmente chel muora & che la sua pena sij esempio ad altri, et non potendo esser preso in luogo della preditta pena di fuocco sia nel perpetuo bando & li suoi beni, peruenghino nel Commun d'Albona.

Capl' o. XXVIII.

Perche il manzar & il beuer & sustentamento del Corpo Humano & li ueneni & tosseghi inimici del humana natura, li qual Tosseghi & ueneni el piu delle uolte sono fatti con il manzar & beuer. Percho Statuimo che niun mascolo, o uer femena ardisca dar ad alcuna persona nel manzar, o' uer nel beuer il uenen, o' uer Tossegho, o uero qualche altra cosa uenenosa. & che niun maschio o Femena ardisca dar del uenen, o uero qualche altra cosa o herba mortifera, o' uero uenenosa, ne dar conseggio aggiunto, o' uer fauor. & chi contrafara sia frustato per la Terra d'Albona quanta chel è & doppo subito sia menato al Luogo della Giusticia & li sij brusato talmente chel muora & che del corpo suo sia fatta cenere. & sel scampera, de sorte chel non potesse esser preso jn luogo della preditta pena sij

nel perpetuo bando & li beni suoi siano confiscati al Comun d' Albona.

Capl' o. XXX.

Perche nascono nel Popolo molte scelerateze, tomolti & romori, çioe, morte, ferite et mutation di buon e quieto stato jn mal. Percho uolendo ouuiar a tal iniquita. Statuimo et Ordenemo che se alcun armata mano fara tomolto o' uer rumor nel Popolo, uolemo che questo tal che haura cominciato, o' uero sara stato jnuentor di tal rumor, li sia tagliata la Testa, cioe che la se separi dalle spalle, de sorte chel muori & che in Tutto la resti separata dal corpo, e che cadaun che haura seguito, el preditto jnuentor de tal rumor, debbi pagar al Comun lire 10 de piccoli et piu et mancho secondo la qualita delle Persone, & come piacera al Conseggio del Comun & se alcun fara tomolto, o uer rumor nel popolo senza arme. Volemo che questo tal che haura comenzato, o uero sara stato jnuentor de tal rumor, debbi pagar lire 50 de piccoli et sel preditto non uora, o uero non potra pagar la preditta pena jn termine de giorni 15 cominciando da quel giorno che sara stato jl tomolto & rumor. Sia menato al loco doue haura fatto, o uero cominciato jl rumor & li gli sia tagliata una man, dal corpo talmente che in Tutto la resti dal corpo separata: & de quelli che lo seguirano, a far le preditte cose, sia fatto come, e, ditto de sopra, et se alcun de loro scampera de maniera che non potesse esser preso sia nel perpetuo bando del Comun d' Albona, secondo la forma de questo Statuto del qual bando non possi uscir fin tanto che per lui non sara jntegralmente satisfatto et li Beni de esso bandito peruenghino alla Comunita de Albona.

Capl' o. XXXI.

Statuimo et Ordenemo che niun ardischi con alcuna Persona trattar, o uer ordenar la morte de alcuna persona, o uero mutar jl buon stato del Comun in mala parte, trouandose Compagni Terrieri, o uero Forestieri a far le cose preditte con Sagramento, o uer senza & chi contrafara, li sia tagliata la Testa de maniera che la sia separata dal Corpo. & che cadaun delli

Compagni qual sara sta consentiente & assentiente alle cose preditte li sia tagliata la Testa. Aggiungendo che s' alcun delli preditti accusara o uero manifestara alli Rettori li suoi Compagni, a niuna foza siano tenuti alla preditta pena. & se alcun delli preditti Malfattori non potra esser preso, jn luogo della preditta pena, sia nel perpetuo bando del Comun d' Albona et li suoi beni deuenghino al Comun d' Albona.

Anchor Statuimo che sel accusador non potra legittimamente prouar l'accusation qual ha fatto, o uer non potra esser trouato per sua spontanea confession o uero per altro muodo. Volemo chel accusador sia punido, colla medema pena che douria esser punido l'accusado, o uer jncolpado se non fusse prouato, o uero trouato el preditto maleficio.

Capl' o. XXXII.

Ancor Statuimo et Ordenemo che quelli Statuti li qual parlano che l' Incolpato se diebba defender, o con la leze Caldaria, o ueramente con XII huomeni. Volemo che cosi s' intenda, cioe che nisun sia astretto a sottozaser alla leze Caldaria, sel Accusador non prouera chel Incolpado sia stato per auanti de catiuo nome et fama, cioe che gia fu nel luogo qual uolgarmente e ditto Sith & al hora se questo sera prouato, jl preditto jncolpato sia astretto sottozaser alla leze Caldaria, a questo muodo, cioe che ananci ogni altra cosa, jl Accusador zuri et zurar diebbi con dui delli suoi Parenti li qual elezer uora l'jncolpato, dieban dico zurar, per li Santi d' euanzelij. toccando le sacre littere, che ne per odio, ne per mala uolonta, il qual ne la qual, hauera contra l' jncolpato. ha eletto questa tal uia de Defension, cioe per la leze Caldaria. Aggiungendo che sel Accusador integralmente non fara come, e, ditto di sopra, l' jncolpato, a niun muodo sia tenuto sottozaser alla leze Caldaria. Ma uolemo che con XII huomeni degni de fede se diebba defender.

Capl' o. XXXIII.

Statuimo, & Ordenemo, che la forma della leze Caldaria sia & esser diebba, a questo muodo, cioe che un delli Rettori,

o pia & dui huomeni della christianita diebban interuenir a questa leze Caldaria nella Chiesa de Santa Maria, & che li preditti huomeni della ohristianita jn quel luogo facino fuogo de sermenti della Vigna, et mettino la caldiera piena di aqua sopra jl fuoco tanto che caldamente boggi Doppoi li preditti huomeni della Christianita Lauino & lauar debbino. ben et con diligentia con tre aque la man del jncolpato la qual die esser messa nella Caldiera poi diebban metter in terra la Caldiera appresso il fuoco, et un delli preditti huomeni della Christianita lighi un sassetto, con una Cordicella, a muodo solito, et metta el preditto sassetto nella Caldiera, tenendo in man la cordicella, et fatte queste cose, subito l' jncolpato metta la man netta nella Caldiera et caui fuori el preditto sassetto della Caldiera con la man potendolo piar, & non potendo lo cauar la prima fiata faci il medemo la seconda fiata, et se la seconda fiata non lo potra cauar, faci jl medemo la terza fiata. et se la terza uolta non la potra cauar: Volemo che del maleficio del qual, e, sta jncolpato per jl qual ha messo la man nella Caldiera sia punido secondo la forma de quel Statuto jl qual parla del maleficio del qual, e, jncolpato. Aggiungendo che sel preditto jncolpato non potra cauar el sassetto alcuna delle tre uolte. Volemo chel sia cosi che li sia fatta la uardia, cioe che li huomeni preditti della Christianita, subito cauato jl sassetto della Caldiera, mettano un guanto incerato sopra la man del Incolpato, & sigillino quello con jl sigillo & debban far la uardia al jncolpato nella Chiesa de Santa Maria per tre zorni continui, cioe che il zorno de uenere la mattina l' jncolpato receua la leze Caldaria & il zorno della Domenica sia presentato Dananci li Rettori sotto la Loza del Comun, dalli preditti huomeni della Christianita, & sel jncolpato uolesse far il suo bisogno del Corpo, menino quello al Luogo qual par a loro purchè non sij fuor della Terra d' Albona, et Doppo jl terzo giorno sia dessigillato el guanto sotto la loza del Comun doue se tien rason dalli preditti huomeni della Christianita jn presentia delli Rettori che serano, a quel tempo, & se la man del jncolpato non sera trouata scotada da gli huomeni della christianita alli qual se debba dar fede nelle cose preditte, l'incolpato, sia assolto del maleficio, Ma se la man del preditto sera

Rettor ouer zudesi qualli per tempo serano mettino et facino tra giorni otto el bandito nelle forze del Comun et retenuto con pena legittima et condegna, secondo la forma della Sententia, o uero Statuti che parlano del Delitto per esso comesso sotto pena del prefatto Sacramento per jl Rettor & zudesi sopraditti, Nella qual pena il Rettor & zudesi incorrino se non farano l'eseccution secondo la forma del preditto Statuto.

Il fine del primo Libro delli Statuti de Albena.

INDICE DEL LIBRO SECONDO

Cominciano li Capitoli del secondo libro, delli delitti priuati.

- Il primo Capl' o. delle biasteme de Dio et de suoi Santi.
- Capl' o. II. de quelli che ferrirano alcun con effusion de sangue nelli Confini.
- Capl' o. III. de quelli che ferriranno alcuno fuor delli Confini.
- Capl' o. IIII. delle ferrite fatte nella persona d'Officiali del Comun d' Albona.
- Capl' o. V. de quelli li qual hauran rebellado contra jl Camerlengo o uer Procorador.
- Capl' o. VI. Delle Jngurie de Rettori, o uer ditte dananci alli Rettori.
- Capl' o. VII. Delle percussioni fatte dananci li Rettori.
- Capl' o. VIII. de quelli che hanno detto qualche jngiuria ad alcuno.
- Capl' o. VIIII. de quelli che farano assalto con la man armata.
- Capl' o. X. qualmente niuno diebba tuor jl pegno de sua autorità, senza licencia de Rettori.
- Capl' o. XI. delle Denontie qual se deuono dar, a chi uora tor jl pegno.
- Capl' o. XII. de quelli che hauerano tolto i pegni per força, o uer furtiuamente senza satisfatione.
- Capl' o. XIII. de danno dado in Senischie della Communita.
- Capl' o. XIII. de quelli che taggierano li arbori circondadi de ellera.
- Capl' o. XV. dei danni fatti nelle frate del Commun d' Albona.
- Capl' o. XVI. delle bestie che se pascolano, o uer che uano per la frata, qual se chiama uolgarmente Verbe.
- Capl' o. XVII. Della occupation della via publica o uer priuata del Commun.
- Capl' o. XVIII. delle cose portate a uender de qualche forestier.
- Capl' o. XVIII. della licentia delle legne da non esserdada senza jl del conseggio.
- Capl' o. XX. del taggiar le legne senza licentia nella Contrada de Albona.
- Capl' o. XXI. Del uender l' Oggio forestier.
- Capl' o. XXII. dei Danni dadi, o uer fatti nelli Orti o nelle vigne.

- Capl' o. XXIII. del Razame.
- Capl' o. XXIII. delle carte del debito.
- Capl' o. XXV. delli Salariati del Commun che uorano andar fuor dei Confini.
- Capl' o. XXVI. della uardia del Castel d'Albona.
- Capl' o. XXVII. delle rason del Procorador, ouer de colui che scuode le cose della Communita.
- Capl' o. XXVIII. che niun ardisca pascolar li Anemali fra le uigne o in le uigne.
- Capl' o. XXVIII. delli eletti per li Rettori jn qualche Officio del Commun.
- Capl' o. XXX. de quelli che farano danno pascolando con li Anemali.
- Capl' o. XXXI. delli beni possieduti pacificamente per anni X.
- Capl' o. XXXII. de quelli che infamiarano alcuna persona.
- Capl' o. XXXIII. che niun non ardisca pascolar Caualle sun il territorio d'Albona el qual non habitara nella ditta Terra.
- Capl' o. XXXIII. della parte presa che ognun possi tuor Cavalle in Soceda da ciascheduno.
- Capl' o. XXXV. che tutte le consuetudine le qual a bocca se osseruauano diebban notarse nel Libro de Statuti.
- Capl' o. XXXVI. delle Dotte de Donne.
- Capl' o. XXXVII. del furto d'Anemali bouini et pegorini.
- Capl' o. XXXVIII. che li manzi dumente che arano possino pascolarsi nelle xatiche.
- Capl' o. XXXVIII. che tutto el pesce qual, e da uender se diebba uender a questo muodo.
- Capl' o. XL. che niun presuma meter pali pontidi atorno li suoi Orti et uigne.
- Capl' o. XLI. che niun non possa esser tolto per Uicin, non uollendo stantiar personalmente.
- Capl' o. XLII. che niun Sarto diebba tuor per manifatura oltra de quello che sempre fu el consueto.
- Capl' o. XLIII. delli Soçali li qual fano fraude de Anemali alli lor Patroni.

LIBRO SECONDO

Capl' o primo del secondo Libro delli Statuti d' Albona.

Primamente jn questo secondo Libro, Statuimo et Ordenemo che niun ardischi, o uer presumi biastemar Dio, o uero Santa Maria et li suoi Santi. Se alcun contrafara e sera accusato per alcun delli Giurati del Commun, o uer per alcun altro, a chi cio pertenesse. Uolemo chel paghi et pagar debbi al Commun di Albona soldi Quaranta et al accusador vinti jn termene de giorni otto, et sel non nora, o uero non potra pagar, la prèditta pena nel ditto termene. Volemo chel sia legato alla Collona, sotto la Loza, o uero jn Piazza con le man ligate da dredo, hauendo una Corona de carta bombasina nella qual sera scritto, Biastemador di Dio, et delli suoi Santi. et li debbi star per tutto un zorno, et li Rettori li qual sarano per tempo, per jl sacramento qual hanno fatto al Commun siano tenuti mandar tutto questo ad esecution.

Capl' o II.

Statuimo et Ordenemo che s'alcun ferira niuno con ferro, legno, sasso, ouer con pugno, o con qualunque altra cosa con effusion de sangue et piaga. Uolemo chel ferrito se presenti. Dananci alli Zudesi, o uero Dananci jl Magnifico Signor Rettor, et questa presentation, debbi esser fatta, jn termene de Giorni tre, li qual passati, non sia piu udito, et se tra el preditto termene, l'jncolpato contendesse, o uer negasse, sia creto con sacramento, al Ferrito, et a che muodo che, e sta ferrito, e da chi, o uero in qual muodo e luogo, et al hora el preditto Rettor, o uero Zudesi, se esso non fusse. lauino la piaga, se manifestamente non appar et si uedi la piaga, Se per essa l'Jncolpado douera esser condannado, et sel Ferrido non uolesse creder al Camerlengo, o uero alli Zudesi senza sacramento, qual sacramento ha fatto dar, el Ferrito paghi X soldi de piccioli, et questo sel ferrito sera tra questi Confini. cioe el primo, e, palscho peruaidol laltro confin, e, palscho oltra la Chiesa de san Sergio,

un altro, e la pietra sopra Cercing breg l'altro pedroue breg l'altro, et la Cisterna del Commun, Debbi pagar al ferrito per cadauna piagha grossi disdotto & grossi disdotto alla Chiesa d' Aquilea. & grossi disdotto alla Communita d' Albona, & jl Medico. & soldi quatro al zorno al Ferito de picçoli per le spese finche 'l Medico non hauera presentato el ferrito per sano, al qual Medico nel principio sia dato sagramento, per li Officiali de Albona che subitochel sauera el Ferito esser liberato el presentera quello danançi li Rettori.

Capl' o. III.

Item Statuimo & Ordenemo, che se alcun ferira niuna Persona fuor delli Confini sopraditti nel Destretto de Albona con ferro & effusion de sangue, Uolemochel sia punito secondo la forma del prossimo precedente Statuto, Ma sel fara la piaga con altro che con ferro fuora delli preditti Confini. con effusion de sangue, o senza, De sorte che manifestamente possi apparer negro, Sel non uenisse alla presentia del Rettor o uer Giudici secondo la forma del precedente Statuto, Volemo che l' jncolpato debbi pagar per cadauna ferrita dodese grossi al ferrito & alla Chiesa d' Aquilea XII & al Commun d' Albona XII. del Medico & delle spese sia fatto come se contien nel Statuto precedente.

Capl' o. IIII.

Statuimo & Ordenemo che se niun ferrira alcun delli Officiali d' Albona, o uer il Procorador fazando l' Officio del Commun, con effusion de sangue. Volemochel jncolpato debbi esser condannato, et contra de lui processo come se contien nel Statuto, qual parla delle ferrite fatte con effusion de sangue, tra li Confini, & oltra di questo sia condannato jn Lire X de picçoli al ferrito & al Commun d' Albona X. Aggiungendo che se alcun cauera jl Cortello, o uero altre arme contra li sopraditti, non ferendo li: Uolemochel preditto sij condannato, jn Lire cinque de piccoli, al Commun d' Albona.

Capl' o. V.

Item Statuimo & Ordenemo che sel Procorador, della Comunita, andera per tuor jl pegno ad alcun nella terra de Albona, o uero per qualche bestia per il Commun. & el Patron, o uero Vardian, o uero cadauna altra Persona non uora dar el pegno, o uero la Bestia non permettendo chel preditto Procorador toggi jl preditto pegno, o che per forza el lo rehauesse dal ditto Procorador, Uolemo chel debbi esser condannato in una marca de piccoli, & niente dimeno debbi presentar el pegno, o uer la Bestia Dananci li Rettori & si presti fede al Procorador, etc. Item, e, aggiunto che sel Commandador, o uer alcun altro Nontio del Commun andera per le sopraditte cose, & li sera reccusato jl pegno, o uer la Bestia per alcun, o uero che per forza el rehauesse, dal preditto Comandador, o Nontio una Bestia, o piu grande, o uer piccola la qual el uolesse per el Comun. Volemo chel debbi esser condenato, al soprascritto muodo & forma & presentar dananci li Rettori la preditta robba tolta & delle cose preditte sia prestata fede con sagramento al Nontio & al Commandador.

Capl' o. VI.

Statuimo et Ordenemo che se alcun dira per jniuria parole alcane iniuriose contra alcun delli Rettori d' Albona, o uero ad altra persona dananci li Rettori, Nelli luoghi de Commun doue se rende raggion, o uero in altro loco, a render raggion. Volemo chel preditto Rettor per il sagramento qual ha fatto al Commun subito faci scriuer nel Quaderno del Commun le parole iniuriose. ditte alla sua presentia, & colui che dira tal parole iniuriose sia condannato in cinquanta soldi de piccoli.

Capl' o. VII.

Ancor Statuimo & Ordenemo che se alcun presumera batter niuno danci li Rettori quando senterano per render raggiop eon effusion de sangue debbi pagar secondo la forma del Statuto qual parla tra li Confini & oltra di questo debbi pagar al Com-

mun Lire cinque. Item se alcun trara fuora di uagina jl cortello, o spada dananci li Rettori & non dara ad alcuna persona, con effusion de Sangue, a qual si uoglia muodo, dananci jl Rettor, sia condannato jn Lire tre de piccoli per la botta solamente.

Capl' o. VIII.

Ancor Statuimo & Ordenemo che s' alcun per inzuria dira ad alcuno parolle ingiuriose, & che della preditta jnzuria fusse fatta Querella dananci alli Rettori. Volemo che sia creto al jngiuriato con sacramento al meno con un testimonio, ma se ha uerano piu testimonij siano tolti, & se sera prouata la jngiuria esser sta ditta. colui che l'hauera ditta sia condannato in soldi quaranta de piccoli, & questo s' intende de menor jngiuria. e aggiunto che se alcun dira jngiuria ad alcuno, cioè Falsario, homicida, Fiol de Puttana, Puttana, porcho, Cornuto, Assasin, sia creto, a' essi con proua al mancho con dui Testimonij, o Femene o Maschi & colui che dira l' jngiuria sia condanato, a dar al Comun de Albona Lire cinque de piccoli, & lire cinque al jngiuriato, & che se colui che dira l' jngiuria potra prouar quello che ha ditto non debbi esser condannato.

Capl' o. VIIII.

Item determenemo & Ordenemo che se alcun cauera jl cortello, o uer altre arme contra alcuna Persona & sera accusato, per il offeso o nero per alcun delli Giurati del Commun sia creto al giurato, o uero ad alcun Testimonio, & a colui qual non sera delli giurati sia creto con sacramento & con un testimonio almanco. Uolemo chel preditto che hauera cauato le arme, debbi esser condenato in soldi quaranta de piccoli.

Capl' o. X.

Item Statuimo & Ordenemo che niun tioga jl pegno ad alcuna persona de sua propria auttorita senza licentia delli Rettori & senza Nontio a lui concesso d' alcun delli Rettori & se aloun contrafara. Volemo chel debbi esser condanato nel doppio

del pegno tolto al Patron & nel doppio alla Chiesa d' Aquilea & nel doppio al Commun d' Albona. Volendo dechiarir de sotto, a che muodo debba far chi tora jl pegno cioe che primamente el compara dananci alcun delli Rettori d' Albona, dimandando licentia de tuor jl pegno allegando la causa, perche & a chi & all' hora uada con jl Nontio del Commun & tioga tal pegno, & lo presenti dinanci jl Rettor & se non puotesse tuor lo da colui che li hauesse reccusato jl pegno per la prima uolta chi contrafara paghi soldi cinque al Commun per la seconda uolta soldi cinque, per la terza ueramente soldi X. & sel preditto jl qual reccusera, non se curera delle preditte pene. Volemo che li Rettori daghino & dar debbano jl suo aggiunto, consegio o uer fauor al Commun cioe mandando el Procorador, Comandador, o uero altro Nontio accioche toghano jl pegno & che sia pagata la pena al Commun. Item, e, aggiunto che se fusse contention tra colui che tolesse jl pegno et el Patron del pegno dicendo dananci li Rettori costui m' ha tolto jl pegno, non secondo la forma del Statuto & se colui che hauera tolto el pegno ha hauuto licentia dal tal Rettor, al' hora l' altro Rettor debbi interrogar quel Rettor dal qual colui ha ditto hauer hauuto licentia el qual per el sacramento ch' ha fatto al Commun diga, se, e, jl uero, che ha dato licentia, a colui de tuor el pegno, sel dicesse, de si, le cose preditte rimanghino ferme, ma sel negasse, de non hauer dato licentia, colui che hauera tolto jl pegno sia punito secondo la forma de questo Statuto.

Capl' o. XI.

Statuimo & Ordenemo che el Rettor dal qual si dimanda licentia da tuor jl pegno, comandi a chi jl uora, accio compagni colui che dimanda licentia, a tuor jl pegno, se colui che dimanda non potesse trouar jl Nontio & se quelli alli qual commanderano li Rettori non uorano andar & reccuserano de tuor jl pegno. Volemo che debbino esser condannati in soldi X de piccoli, la qual condanason subito s' intenda esser fatta quando chel Rettor hauera ditto, che sotto pena de soldj X. de piccoli accom-

pagnino quello, a tuor jl pegno, et dira non uoler andar. Sia tenuto jl Rettor tuor la preditta pena, & per sagramento far scriuer nel Quaderno del Commun.

Capl' o. XII.

Ancor Statuimo & Ordenemo che se leggitimamente sera tolto jl pegno ad alcuno, secondo la forma del Statuto d'Albona, & se alcun lo rehauera uiolentemente o uero lo tora furtiuamente, Volemo che sia creto, a colui che tuora jl pegno, & al suo Compagno con sagramento, & chel dichi el nome del pegno, qual era & a qual muodo tolto per forza, o ner furtiuamente & al' hora subito li Rettori facino portar jl preditto pegno dinanci di se, per jl Patron de esso pegno secondo che quelli hauerano ditto, & essi Rettori per jl Sagramento qual hanno fatto al Commun, diebbano esamenar quello, diligentemente, et secondo la esamination fatta per essi, debbino condanar colui che hauera rehauuto jl pegno, nel doppio al Patron del pegno, cioe a colui del qual se hauera rehauuto et nel doppio alla Chiesa de Aquilea & nel doppio al Commun d'Albona & questo Statuto habbi loco, che sia creto, a' colui, qual tuora jl pegno. & al suo Compagno con sagramento quando che el pegno fusse rehauuto uiolentemente. Ma sel Patron del pegno fusse jncolpato del furto, che dicesse chel hauesse tolto jl pegno, furtiuamente, et che lui negasse, Volemo che li sia creto con giuramento & dopo sia reso jl preditto pegno, al Creditto, accio che el sij satisfatto del debito.

Capl' o. XIII.

Item Statuimo & Ordenemo che niun ardischi far danno tagiando, o uero altramente uastando jn Senische del Commun qual sono deputade per le Bestie per ombrie, le qual sono queste etc. o uero nelli arbori deputadi per ombra delle bestie & chi contrafara sij condenato, in una marca de piccoli & cadaun possi accusar quelli & Denontiar & sia creto con sagramento, a quelli che li haueran accusati, ma se non se trouasse alcun, a far jl danno et alcun sera jncolpato del ditto danno & parera alli Rettori uerisimile costui har fatto jl danno. Volemo chel jncol-

pato paghi una marca, o uero chel debbi giustificarsi con la Lege Caldaria & li Rettori per il sagramento qual hano fatto al Commun, debbino espedir questo Processo tra quindeci giorni dal Di della Denoncia data.

Capl' o. XIII.

Ancor Statuimo & Ordenemo che niun ardischi taggiar li arbori circondati d' elera posti, o uero stanti nella contrata chiamata Gora ouer Montagna la quale e dessegnata in questi Confini, cioe dal primo loco e Rabaz. & il Castel d'Albona et dal altro e, Carpane da tutti li altri luohi et confini e circondata dal mar & chi contrafara debbi esser condenato in una marcha de piccoli & cadaun possi accusar quelli & Denontiarli, et sia creto al Accusador con sagramento & che li Rettori mandino un Nontio al loco done se dice esser sta taggiato l' arboro, & sel Nontio mandato per li Rettori trouera esser sta taggiato l' arboro, come hauera ditto l' Accusador. Li Rettori, procedino alla condanason delli preditti, ma se non se trouasse, nessun personalmente, & fusse jncolpato della incision del arboro: Volemo chel debbi giustificarsi con sie huomeni esso computado. & li Rettori per sagramento siano tenuti diffinir & terminar questa Question.

Capl' o. XV.

Statuimo & Ordenemo che niun ardisca dar danno in alcuna Frata del Commun taggiando legne, o uero portando uia le tagiate, uerde o uer seche, legno o frascha, & chi contrafara, per cadauna nolta debbi esser condenato jn quaranta soldi de piccoli, sel sara tronato a qual si uoglia muodo per alcun dei giurati, cioe taggiando o uero portando uia, o asportando per la Strada, o uero tenendo in Casa, sij condenato nella sopraditta pena, si come sel fusse trouato personalmente, et la terza parte della condanason, sia del Accusador. Aggiungendo che li Rettori, o uero jl Rettor possino concieder licentia de tagiar legne sel uedera causa necessaria, se ueramente non sera causa necessaria, non concieda, el Rettor a niun muodo, ne possa concieder delle legne che sono in Verbe.

Capl' o. XVI.

Item Statuimo & Ordenemo che niun ardischa, artificiosamente menar nesuna bestia, a pascolar jn Verbe nella Frata qual se chiama, Verbe, sotto pena de soldi quaranta de piccoli, per cadauna uolta chel contrafara. Aggiungendo ancora che se alcuna Bestia, per catiua guardia intrara, o uer uscira per la ditta Frata. Volemo che nella preditta pena sian puniti ma se la Bestia fuzera per forza nella preditta Frata & jl Patron, o uero Guardian uora giurar che la Bestia sera fuzita per forza & che non li ha potuto obuiar. Uolemo chel non sia tenuto alla preditta pena & che delle cose preditte li Rettori per sagramento siano tenuti tra giorni otto far questa tal condanason.

Capl' o. XVII.

Statuimo & Ordenemo che niun ardischa occupar la via publica ne priuata. zapando arando uastando, o uero serando, & chi contrafara debbi esser condenato jn una marcha de piccoli, fatta la querella per alcun dananci li Rettori & delli medemi Rettori mandino un Nontio al Loco doue se dice esser occupata la Via. E sel Nontio dira esser uera la querella. Li Rettori procedino alla Condanason preditta.

Capl' o. XVIII.

Item Statuimo & Ordenemo che s' alcun Forestier Maschio o uer Femena menera nelle porte d' Albona, o Castello, o uer nel suo Destretto qualche marcantia, cioe formento, o uer altre biaue, o uero vino, formazo, o uer oglio, o uero qualche altra cosa & alcun Cittadin d'Albona recomprera da esso Forestier la ditta mercantia jnnanci otto giorni doppo chel sera venuto jn alcun delli ditti Lochi, Volemo chel paghi & pagar debbi al Comun Lire Vinticinque de piccoli & sel non hauesse de che pagar, o uero non uolesse & potra hauer bona segurta debbi esser posto nelle Carcere fina alla jntegra satisfation della preditta pena. Agiungendo che sel scampera Volemo, chel sia in bando finche non hauera satisfatto come e ditto de sopra.

Item aggiungendo che se doppo li preditti otto giorni alcun comprasse la ditta mercantia & che fusse pensato che essi, cosi jl Venditor come ancor jl Comprator hauesseno fatto jl ditto mercato falsamente et malitiosamente. Uolemo che l'un e l'altro per suo sagramento affermano che non hano comesso alcuna falsita, o uer malitia.

Capl' o. XVIII.

Statuimo & Ordenemo, che niun Podesta, o uer Rettor del Commun d' Albona ardischa, o uer presuma dar licentia ad alcun Forestier, senza consenso del Conseggio, o uer Conseggiieri del Commun. De tagliar legne nelli Boschi de Albona o uero nella sua contratta & sel contrafara Volemo chel debbi pagar quella pena come colui qual hauera tagliato, sel preditto jl qual taggiera potra pronar leggitimamente chel ditto Rettor, li ha dato licentia de tagliar come nel Inferior Statuto se contien.

Capl' o. XX.

Item Statuimo & Ordenemo che niun Forestier ardischa o uer presuma tagliar legne nella contrata de Albona senza licentia delli sopraditti & se alcun contrafara debbi pagar Lire cinquanta de piccoli. Aggiungendo che sel preditto Malfattor fusse preso per alcun Cittadin d' Albona & che li fusse tolto delli beni suoi. Volemo che colui che hauera tolto, debbi presentar li preditti beni, Dananci li Rettori, jn termene de tre Giorni & li se debbino diuider li preditti beni, la mitta sia del Commun & l'altra mitta sij de colui che hauera tolto. Ancor aggiungendo che sel preditto Malfattor scampera de sorte chel non possa esser preso. Volemo chel sia in bando perpetuo iatanto chel non paghi a preditta pena.

Capl' o. XXI.

Statuimo & Deliberemo che nesun Forestier, o uer Cittadin Marcadante d' aggio de fuora ardischa, o uer presuma de sua propria autorita uender oggio jn Albona o uer nel suo Destretto, se prima non compara personalmente Dananci jl Re-

zimento d' Albona & per suo sagramento confermi jn che precio & quanto li costa jl Starol del preditto oggio fatto chel hanera jl sagramento li se dia licentia chel lo diebba uender un soldo de piccoli de piu & se contrafara paghi et pagar diebba al Commun Lire diese de piccoli. Et li Rettori li qual serano per tempo per il lor Sagramento sijno tenuti cercar tal cosa con diligentia.

Capl' o. XXII.

Item Statuimo & Ordenemo che s' alcun intrera nel Orto d' altrui per uoler colzer qualche sorta de herbe & jl ditto accusato, o uer Accusata che sera, paghi & pagar diebba al Commun grossi XXXX & al Accusator grossi XX. Et sel Patron del Orto accusasse, siano grossi XXX al Commun & grossi XXX al Patron del Orto. & se non uora, o uero non hauera de che pagar diebba perder un dedo della man & se sera femena diebba esser frustata per tuta la Terra. & se alcun sera jncolpato del Furto delle herbe d' alcun altro Orto, se diebba giustificar con sie Hnomeni esso computado, & questo s' intenda de notte. Da Di se diebba giustificar con tre computado Lui medemo. Et cosi ancor nelle Vigne fina jl Di de San Martin. Con tal patto che colui ch' jncolpera sempre primamente diebba zurar, chel non fa questo per odio ne per alcuna mala uolentia.

Capl' o. XXIII.

Statuimo & Ordenemo che se alcun dara niuna cosa nella Razza qual e da pocieder piu oltra, molto danosamente. Et s'alcun comprasse alcune Bestie grande, o uer piccole non diebba ne possa esser computada alcuna napassa. seno jl primo Anno.

Capl' o. XXIIII.

Item Statuimo & Ordenemo che niuna carta d' alcun debito uaggia ne ualer possa oltra Anni X. seno colui che ha quella non sij contrata, o ueramente chel proui non poter dimandar fina li ditti le rason sue le qual in quella se conteniuno o uer contieno che se nella medema carta se

contignisse alcun pegno fusse jn possesso del ditto pegno. Volemo che tal

Capl' o. XXV.

Statuimo & Ordenemo che niun Salariato del Commun ardischa partirsi delli Confini della Terra d' Albona senza licentia del Vicario & zudesi sotto pena de Lire diece de piccoli.

Capl' o. XXVI.

Item Statuimo & Ordenemo che cadaun, a chi sera comandato far la uardia nella Terra prefata, de Di o uer de Notte, debbi esser personalmente, o uero metter in luogo suo un huomo sufficiente & se alcun contrafara debbi pagar al Commun senza alcuna remission vinti soldi de piccoli.

Capl' o. XXVII.

Statuimo & Ordenemo che cadaun che per Tempo sera Procurator del Commun d' Albona o uero Esattor della Colta o uero a qual si nogia muodo fatti li conti con la Communita, sel romagnira Debbitor alla Communita cosa alcuna, debbi hauer pagato integralmente nel Termene de giorni otto, sotto pena de L. X de piccoli & simelmente se la communita romagnisse Debbitrice al ditto Procorador debbi pagar tra jl ditto Termene.

Capl' o. XXVIII.

Item. Statuimo & Ordenemo che niun ardischa metter Cauali Aseni Boi o uero anemali Vacchini cioe Anemali grossi, nelli Confini delle Vigne, o uero nelle Vigne, sotto pena de grossi tre per cadauna Testa et el medemo del danno, a colui chel patisse & per ogni Aseno, soldi quatro de piccoli, Eccetto che li Boi possino pascolar jn Ghraschie de fina jn Motes. & se alcun hauera Anemali jnfermi che non in sua Compania debbino presentar al Signor Podesta, o uer zudesi, sotto pena de grossi tre per cadaun Capo.

Capl' o. XXVIII.

Statuimo & Ordenemo che se alcun sera eletto per il signor Vicario, o uer zudesi jn qualche officio della Communita, non ardischi rifudar jl ditto officio sotto pena de Lire X. de piccoli da esser pagate senza alcuna remission, o uero tra zorni otto dar segurta con buona fidegiussion.

Capl' o. XXX.

Item Statuimo & Ordenemo che se alcun fara qualche danno pascolando con le Piegore, Agnelli, Boi, o uer altri Anemali cosi grandi si come menuti, nell bianche, o nelle vigne d' alcuna Persona & uora negar che tal danno non sia sta fatto per lui, o per sua custodia.

Uolemo che jl tal, al primo termene, solamente per el Commandador debbi comparer dananci li Rettori & li con tre huomeni degni de fede, giustificarsi & colui che contrafara debbi pagar la pena alla Communita & el danno patido secondo la consuetudine della Terra d' Albona.

Capl' o. XXXI.

Mille Quattro cento trenta cinque nella Indittion XIII jl secondo mese de Feurer fu presa parte per il Conseggio d' Albona. Perche molte persone compareuano jn Giudittio dimandando alcune & beni jmmobili & antique succession gia possesse per molti Anni de affano & jmpedimento del Rezimento & uedendo Nuoi ch hauerano possesso alcuna Possession per Anni diece, pacificamente de rason esser sua. Perho da mo jnanci quelli che possiederano alcuna possession pacificamente per Anni diece continui s' intenda esser sua & niun lo possi dimandar ne molestar, ne sia udito jn Giudittio, jntendendo delli Cittadini & Habbitadori del Commun. Li Forestieri ueramente possino dimandar le Possession & esser uditi jn Giudittio fina Anni quindici & non piu oltra.

Capl' o. XXXII.

Statuimo & Ordenemo che se fusse niuno cosi Maschio come Femena che jnfamiasse alcuno dicendoli Porcco, volemo che colui qual hauera detto l' jngiuria debbi quella prouar con scrittura, o uero con huomeni degni di fede & sel non potra prouar. Volemo chel Di de Domenega doppo le Messe, el ditto Malfattor sia menato dananci la Chiesa de Santta Maria & li con un sasso al collo ligato debbi star sopra jl muro, & dir ad alta uoce Dananci de tutti, che quel che ha ditto, de tal Huomo, o Femena ho ditto mal & ingiustamente & men' ho mentito per la golla, & debbi dir tre uolte & ciascheduna uolta ditte tal parolle Saltar zoso del muro & non sia tenuto piu per huomo de bona condition ne sia cretto alle sue parolle. & oltre questo sia condannato jn Lire cinquanta de piccoli la terza parte della qual pena sia del Commun Venetto, l'altra del Commun d' Albona, l'altra del Ingiuriato & sel non potra, o uero non uora pagar la preditta pena, debbi esser tenuto nella Preson, intanto chel paghi integralmente la preditta pena.

Capl' o. XXXIII.

Nel nome de Christo amen l'anno della nascita del nostro S. Gesù Cristo Mille Quattrocento & XXIII nella Indition seconda Adi XXIII del mese d' Aprile. Nella de S. Maria nel pieno et general Consegio delli Nobelli della Città d' Albona nel loco solito congregato come e il solito, nel qual ueramente Consegio & Nobili & quasi la Uniuersita de tutto jl popolo d' Albona d' una oppinione & niuno descrepante. Nel Tempo del Regimento del prudente Huomo S q. S. Michel de Marinarijs de Pola Luocotenente del S. Podesta d' Albona & Fianona de uolonta de S. Dragogna de Pago et S. Paolo q. S. Matteo plamegna suoi et del Commun d' Albona Giudici. fu presa la parte per buon utele et commodo de tuti li Cittadini & habitatori d' Albona, & a utilita del Commun preditto, che niun cosi Cittadin come forestier, jl qual non habita con la famegia sua personalmente, intendendo con il Domicilio suo . . . in

Albona non possi tenir anemali Cauallini nella Contra, o uer Destretto d' Albona, sotto pena de Duc: Cento d' oro la qual pena sia diuisa in tre parte una delle qual sij del Commun de Uenetia l' altra del Commun d' Albona, la terça ueramente sij del Accusador. Ancor fu azonto alla preditta parte che niun Forestier ardischa, o uer presuma per muodo alcuno, o uer inzegno condur niunj anemali cauallini in herbadego nella Contra d' Albona preditta cosi con licentia del Rezimento come anchor senza sotto pena de Duc: cento d' oro la qual sij diuisa come, e, ditto de sopra. Et se alcun fusse de tanta prosuntione, o priuo de mente, el qual dicesse o uer uolesse per qualche muodo o uer inzegno co et dir tolemo jn herbadego, o ueramente chel contaminasse alcuno chel sia tolto, o uero a muodo alcuno fusseno condutti anemali cauallini de Forestieri cosi in Fianona, Pedena, Gallignana come de qualunque altri luoghi jn herbadego jncorrer diebbano nella preditta pena et oltre pagar diebbano un ducato per chadauna Caualla la qual pena sij diuisa come, e, ditto. Et se de tutto que . . . detto non ui fusse l' Accusador sij diuisa la pena in dui parte una parte al Commun de Uenetia l' altra al Commun d' Albona sia applicata. Et sij lecito cosi al Cittadin chome forestier potendo accusar li contrafacienti alla parte. Et se li preditti fussen dati in nota al Rezimento sijno tenute le preditte parte sotto il legame de sagramento & jnuiolabelmente adimpir. Darecauo fu agionto che niun Cittadin, o uer habitator d' Albona ardisca, o uer presuma per muodo alcuno . . . in Soceda alcun Anemal Cauallin solamente X sotto la medema pena & . . . ni tuor jn Soceda X come e ditto al hora comparino personalmente presentino tute due le parte Dananci el Rezimento d' Albona cioe el Patron delli anemali & jl Soçal el qual hauera receuto el ditto numero de anemali X Cauallini in Soceda & li sotto buona fede de sagramento zurar diebba d' hauer tolti essi Anemali alla dretta Soceda, come e jl della Citta d' Albona, o uer Terra senza alcuna malignita & trattar contrafacesse chel ne tolesse piu de X o uero alla dretta Soceda sueto e manifesto. Al' hora el Patron della Soceda & jl Soçal caschino nella preditta pena da esser diuisa come di sopra. La qual ue-

ramente nuova pronisione & parte fu proclamada jl sopraditto giorno per Zorzi Schianon de Zara al presente habitator d' Albona Commandador & nontio della preditta Communita de uolonta del anteditto S. Antonio de Marinarijs d' Albona et Fianona vice Podesta, & ancor de consentimento & uoler delli preditti Zudesi cioe de S. Dragogna de Pago et de S. Paolo q. S. Matteo Plamegna. fu fatto tal proclama presenti li Testimonj S. Nicolo de Bontadis et S. Antonio Cincouich de Albona nelli luochi consueti come, e jl solito. Che tutti questi ch' hanno anemalli Caualliuu nelle Contra, o uer Destretto d' Albona contra la forma della sopraditta Parte debbano estraerli fuora infino, a giorni otto, o uero condurli ad altri luoghi fuor del Destretto preditto, o uer contra d' Albona sotto pena de Duccati Cento d' oro, da esser diuisa come, e, ditto de sopra la qual ueramente Parte fu scritta per mi Nicolo del q. S. Anzolo de Bocchis de Pola Canc. de Albona & Fianona.

Capl' o. XXXIIII.

Mille quatrocento & trenta nella jndition ottaua jl Di de Domenega il nono del mese de Settembre. In Albona nel pieno & general Consegio d' Albona come, e, il solito congregato al son della Campana jn presentia del S. Podesta fu presa la parte per quindese Consegieri, che de mo inançi ciaschedun Cittadin, o uer habitador d' Albona possi & uaggia tuor Caualle jn So-ceda da qualunque persona & quelle tenir pascolar nella Contra d' Albona liberamente & securamente senza alcuna pena con tuti li lor frutti reuocando tute le parte prese per jl pas-sato & le pene poste parlando in contrario.

Capl' o. XXXV.

Mille Quatrocento & Trenta otto nella Indition prima jl secondo Di del mese di Novembre. In Albona nella Chiesa de Santa Maria nel pieno & general Conseggio. Nel Tempo del Sp. & gn. huomo m. Francesco Quirino per il Serenissimo & Inclito Ducal Dominio di Venetia Honorabel Podesta d' Albona & Fianona fu preso & deliberato nel ditto Consegio per jl ben

utele & honor della Communita d' Albona, che tutte et ciaschedune Consuetudine le qual' a bocca se osseruanano, diebban esser scritte & notate nel Libro delli Statuti d' Albona. Et cosi de consentimento del sopraditto Signor Podesta fonno scritte & notate le ditte Consuetudine & alcune Parte prese come de sotto se contien.

Capl' o. XXXVI.

Prima Statuimo et Ordenemo che niuna Donna che hanesse hauta qualche Dotte non possa ne essa ne suo Marido oblegar ne jmpegnar, o ner uenderla sotto pena de L. X della qual pena la mitta sij del Commun d' Albona & l' altra del Accusador & la uendeda, o ner pegnora sij de niun ualor.

Capl' o. XXXVII.

Statuimo & Ordenemo che sel sera fatto alcun Furto ad altra Persona de Anemali grossi o uer menuti el ditto, a chi sera fatto il furto diebba dar la Denontia del ditto Furto tra giorni tre doppo fatto il Furto. Et se tra li ditti giorni tre non denontiarà. Volemo chel non puossi esser piu aldido. Agiongendo che s' alcun Anemal fusse uenuto tra li Anemali de qualche Pastor quel tal Pastor uisto tal Anemal diebba uenir far la relation Dananci el Rezimento del ditto Anemal & façando sij tenuto per Ladro.

Capl' o. XXXVIII.

Ancor Uolemo & Ordenemo che Tutti Boi che arano secondo la nostra anticha consuetudine possino pascolarse nelle xatiche dumente che arano similmente anche li Caualli se possino pascolar nelle ditte xatiche. Li ditti ueramente Boi ne altri Anemali non se possino beuerar alli Lacchi alieni senza licentia del Patron altramente ciaschedun che contrafara possi esser accusado cioe de soldi quaranta otto, della qual pena la mitta sij del Commun d' Albona, l' altra mitta sij del Accusador.

Capl' o. XXXVIII.

Statuimo & Ordenemo che tutto el pesce qual e da uender diebba esser uenduto, a questo muodo, cioe cieuoli tre per un soldo spari XII el pesce grosso un soldo la Lira, el pesce menuto della Tratta non se possa dar mancho d' una lira, e, meza al soldo & s' alcun contrafara pagar diebba per la pena Lire cinque della qual pena la mitta sij del Commun d' Albona & l' altra mitta del Accusador.

Capl' o. XXXX.

Perche molti Tristi huomeni de malla condition soleuano metter palli aguzi a torno li lor Orti & vigne, per amazar delli Caualli & altri Anemali & con tal malitia molti Caualli fonno amazadi. Perho Volendo al tutto ouuiar a Tal Iniquita. Statuimo & Ordenemo che niun non ardischa ne presuma metter palli aguzzi atorno le lor Possesion nel sieue o uer de fuori, sotto pena de Lire X de picoli della qual pena la mitta sij del Commun d' Albona & l' altra mitta del Accusador.

Et se alcun amazara qualche Cauallo, ouer altro anemal con li sopraditti palli, uolemo ohel paghi la ualuta del ditto Cauallo o d' altro Anemal al Patron, secondo l' estimo de huomeni da bene.

Capl' o. XXXXI.

Item uolemo & Ordenemo che niun non possi uicin d' Albona solamente colui che uora star & personalmente con la Fameggia dagando Piez cento. Et se per qualche Tempo se nolesse partir pagar diebba al Commun d' Albona Lire cento de picc pena. Et sel ditto scampasse chel non potesse esser ra il suo Piezo diebba esser tenuto pagar la preditta pena.

Capl' o. XXXXII.

Statuimo & Ordenemo che niun delli Sartori, ardischa, o uer presuma tuor per fattura de ueste per de quello che se sempre fu el consueto cioe.

Per il mantel del huomo de panno soldi XX.^u
 Per la Veste da huomo de panno soldi XXIII.
 Per la manifattura del Zipon soldi XL.^{ta}
 Per la nestiquola fodrata de panno soldi XII. ho d' altro.
 Per la Veste da Putti secondo la description del Rezimento-
 Per il mantel del Huomo de griso soldi III.^{uo}
 Per la gonella soldi VI.
 Item per la Veste de Donna de panno soldi XL.^{ta}
 Per il Fustagno soldi XXVIII.^{u otto}
 Per la Ueste de griso, o ner rassa soldi X.^{co}
 Et sel fara le calce de panno soldi VI.
 Et quelle de rassa soldi duj. sotto pena de L. X de p...
 della qual pena la mitta sij del Acusador et l' altra del
 Et per Il Capuço soldi IV.^{uo}
 uete li Pelliceri non possino tuor per una Pelliza con
 le correze ... e spese solamente L. V. & con le correze chiare
 L. III.^{uo} ... delli Putti sij come di sopra sotto la pena soprascritta.

Capl' o. XXXIII.

Item Uolemo & Ordenemo che s' alcun delli Soçali haues-
 se qualche Anemal jn Soceda & de tal anemali facesse qualche
 falsita uendendo, o per se stesso retenendoli Le qual cose po-
 tendo li esser pronate, uolemo chel perda la sua parte, chome,
 e la consuetudine d' Albona & se per caso occorre che chel ditto
 Soçal non potesse compir la ditta Sozeda per qualche causa &
 che per qualche tempo la hauera tenuta. Volemo chel habbia la
 parte per rata del tempo, cioe sel hauera tenuta un' anno, hab-
 bia la parte per un anno & se la tenera dui habbij la parte per
 dui & cosi delli altri.

Et sel sozal reffudera la ditta Soçeda et che non la uora
 tenir. Volemo chel non habbia cosa alcuna della ditta Soceda.
 Secondo la Consuetudine d' Albona.

*De quelli che non se ponno preponer. Nel Consegio, d' Albona: et la
 pena de Quelli. Capl' o. 44.*

Primamente Statuimo & Ordenemo Qualmente alcun non
 ardischa o uer presuma proponerse ne possa esser del Consegio

d' Albona ne far se preponer per alcuno, senon colui de chi sera sta el Padre & l' Avo del ditto Consegio, sotto pena de L. dusento, della qual pena una parte uenghi al Commun de Uenetia la seconda al Commun d' Albona la terza parte alli nostri Rettori & la quarta parte sij del Accusator. Et alli ditti Contrafattori non possa esser fatta alcuna gratia della ditta pena, Et se alcunn contentasse che li sia fatta gratia, cioe alli ditti Contrafattori, caschar diebba nella jstessa pena delle Lire dusento da esser diuisa come se contien de sopra.

Delle Sententie. Capl' o. 45.

Item uolemo & Ordenemo che ogni Sententia la qual ascende alla Summa de Soldi XX.⁴ diebba hauer termene, da pagar la fina zorni prossimi ch' han Vignir & de Soldi XXX.⁴ jn termene de Otto Di: Et Oltra la quantita de Soldi 40.⁴ Giorni XV. & Tutti quelli ch' hano le Sententie & per Vigor de Quelle Volendo pignorar.

Primamente diebban pignorar li mobeli, & se non se trouasse de mobili de Casa, diebban andar alli Anemali, & se non fusse Anemali, dieban pignorar le Possesion & se jn questo mezo, morisseno li Anemali sia imputato al Patron.

Della uendeda. Capl' o. 46.

Statuimo & Ordenemo Che tutti li qual hanno li de Beni mobeli, uolendo uender quelli. Dieban esser uenduti cioe el Primo Pegno tolto: La prima Festa seguente diebba esser & diebba esser deliberado insino, a Giorni X^{oo} seguenti piu che se sel ditto pegno sera uenduto oltra la quantita del debito quel che diebba esser rostituido al Debitore. & se sera mancho diebba delli beni del ditto Debitore, & esser uenduti come di s pagamento.

Agiongendo che se fusse Pegno stabele cioe Tre stride secondo la Consuetudine d' Albona, termene Giorni quindese la seconda. Giorni La suma delli qual sono jn tutto Giorni XXVI

.... Termeni el ditto Debbitor ouer alcun altro piu Propinquo del ditto Debitor non hauera presentato el Debbitto per el qual sera incantata la Possession, Sia et esser diebba la ditta Possession de esso Creditor. & li diebba far l'Instrumento delle preditte cose.

Item Volemo & Ordenemo che ogni uendition pura, o uer uoluntaria diebba esser fatta per una strida solamente. cioe Giorni quindese & Nel ditto Termene delli Giorni 15 possa presentar li Danari ogni piu Propinquo, o uer Parente. Et colui chi sera piu propinquo del uendedor la presentation de Quello diebba Valor & la Possession remanghi, a lui. Agiongendo che se fusse alcun patto, o uer Termene circa il pagamento Fra el uenditor & jl Comprador: Uolemo che tal Patti habbiano li Propinqui. O uer Parenti qual ha hauuto el Comprador.

De quelli che sono sta Dotati. Capl' o. 47.

Statuimo & Ordenemo che Quando jntrauenisse tal Caso chel Fiol, o uer Fiola, qual sono sta Dotati dal Padre o uer dalla Madre o uer dalli Attinenti morisseno senza Testamento et se hauesseno Fioli doppo la morte del Padre o uer della Madre & che morisseno ananci l' eta legitima. Et se morisseno senza Fioli & senza Testamento hauendo l' Eta legitima. Uolemo che la Dotte sia restituida al Padre & alla Madre, o uer alli Attinenti piu Propinqui de quelli per la qual fu data la ditta Dotte, o uer Dotata. Et sel Fiol Maschio hauera uenduto, o uer distribuio o uer chel uolesse uender, o uer distribuir ben potra. La Femena ueramente non potra in muodo alcuno. Ne uaglia uender Ne distribuir la sua Dote Sempre remagnir diebba jntegra & jntacta.

Delle Cose robate Et Anemali. Capl' o. 48.

Statuimo & Ordenemo, che tutte et ciaschadune mano robbate per alcun Ladro et se le ditte Cose serano presentate Dananci Uolemo che siano restituite al Patron della robba robbata, Et se diebbano esser delli Zudesi, secondo la Consuetudine d' Albona del Ladro siano pagati, li

ditti Anemali, al Patron del Furto. vera & che pagar tal furto al' hora siano restituiti li Anemali & li Zudesi non diebbano hauer niente & jl Ladro diebba secondo la forma del Statuto come se ha di sopra Nel —

De quelli che hauesseno quatro Bo jn soceda. Cap' o. 49.

Statuimo & Ordenemo che tutti li Soçali li qual hauesseno quatro Boi jn soceda da alcun Uicino d'Albona diebbano esser liberi della uardia qual se fa al tempo della pase. Ma al tempo della Guerra sono tenuti farla. Et se fusse qualche uicin d'Albona qual uora esser Famegio d' un altro uicino si diebba presentarsi Dananci el Rettor et nel Di Festiuo de San Zorzi; cioe Quelli che uorano star nella estade. Ma quelli che uorano star l' jnuernata, se diebbano presentar el Di della Festa de San Michel del mese de Settembre. Al hora el Patron diebba affermar. Qualmente el ditto diebba esser suo Famegio. Et al hora el ditto Famegio sia libero et sciolto da ogni uardia al Tempo della Pase come di sopra. Et se fusse ch' hauesse la parte del ledame sia tenuto far la uardia chome li Altri uiciui la fanno.

Delle mesure Commune Scolpide de Pietra. Cap' o. 50.

Item Statuimo et Ordenemo che le mesure, cioe li mozi de formento et d' altre biaue siano et esser diebbano, secondo come hauemo de Piera dananci la Chiesa de Santta Maria, cioe che Quelli doi de Piera rasi senza Colmo facino un mozo jl mezo ueramente fa un quartarol.

Et tutti chi uorano hauer el mozo lo diebbano cauar il ditto mozo della Communita et farlo bollar con jl bollo del Rettor simelmente el mozo de vin le mesure del oggio sbane et Tutte le altre mesure. Con le qual se uende el vin l' oggio, simelmente diebbano esser Bollate et giustade, con le mesure della Communita.

Et se niun contrafara paghi la pena de L. 5. la mita sia della Communita d' Albona et l' altra mita del Accusador. Simelmente. Et se nisun hauera la Staera Falsa, caschi nella supra-scripta pena.

Delle Rognolate. Capl' o. 51.

Statuimo et Ordenemo che niun Beccher habbia ardimento, o uer presuma chauar o uer far chauar le rognolate, ma uender le, con le Carne, secondo la Consuetudine della Terra d'Albona sotto pena de Lire tre. Agiongendo che sel Beccher le uora tior per se le possa ben tior con le Carne chome la sta. Ma senza le Carne no: Et se dapoi che hauera tolto le ditte Carne et quelle dapoi darecauo condura alle Beccharie et uendera de quelle, caschi nella suprascritta pena. Simelmente sel uendera jn Casa, o uer altroe caschi in quella pena come di sopra, della Qual pena la mitta sia del Accusador l'altra mitta sia del Commun d'Albona.

Capitolo delle Citation 52.

Item Statuimo et Ordenemo che ognun cosi Maschio chome Femena sera sta Cittado per jl Commandor ad alcuna Persona. Diebba responder. Sel non-comparera, al primo et secondo Termene della Citation fatta li per jl Commandador paghi et pagar diebba per Chadauna Citation soldi X Uenetiani de piccoli, delli qual la mitta sia del Commun & l'altra mitta de colui che lo hauera fatto cittar, o uer fatto lo chiamar in Giudicio. Nel terço ueramente Termene, uolemo chel sia sententiato. jn Tutto quello che sera dimandato, da colui chi l'haura fatto Cittar, reseruando perho la sua legittima escusation.

Aggiongendo che sel zudese hauesse dato Termene ad alcuna de sua propria bocca, altramente diebba responder in tal termene o uero, nel ditto Termene & non Comparendo nel ditto Termene sia sententiato, per esso Giudice jn tutto quello che da lui sera dimandato, reseruando la sua escusatione.

Capitolo de quelli che non uolesseno dar el pegno.

Statuimo & Ordenemo che de qui jnanci li Commandadori per debbiti delle Persone sp.

Noi Domenego Trufisan per jl Ill.^{mo} Ducal
 Dominio di . . . Audidor Sindico Prouedor & Auogador. etc. de
 Terra ferma & Istria esistente jn Albona aldide molte graueze que-
 relle & lamentationi Dananci de Nuoi fatte . . . jn general come jn
 particular per li huomeni d'Albona & Fianona de molte & assais-
 sime jnzurie uiolentie & offensionì fatte alli huomeni d'Albona
 & Fianona cosi de parole ingiuriose chome anche de fatti, cosi
 per jl passato chome al Tempo che uenessimo in Sindicato
 d'Albona per jl Sp. m. Marco Magno Podesta d'Albona & Fia-
 nona nelli qual casi, Benche per Noi non si procieda con Giu-
 stizia secondo li mandati del Ill.^{mo} Ducal Dominio.

Niente di meno & aduertentemente simel cose spiaceno al
 preditto Ducal Dominio nostro Jntendendo proueder alla Defen-
 sion delli sopraditti del Ill.^{mo} Ducal Dominio accio non sortisca
 qualche mal inconueniente el qual se conuertirebe in gran danno &
 uergogna del Giustissimo Ducal Dominio nostro, intesi assaissi-
 mi lamentarsi delle preditte cose, che se non se proueda de
 cio de uoler abbandonar tutti i lor beni & andar habitar al-
 troe etc.

Per l' Officio nostro & liberta, a Noi datta dal prefatto
 Ducal Dominio nostro, a Voi m. Marco Magno Podesta d'Albo-
 na et Fianona Commandemo qualmente se hauete chara la gra-
 tia dell' Ill.^{mo} Ducal Dominio nostro che de qui inanci non dobia-
 te, a niuno ne piccol ne grande d'Albona & de Fianona far
 alcuna ingiuria uiolenta o uer uillania de parolle ingiuriose ne
 de fatti dir ne far dobbiate ne minazando ne inzuriando alcuno
 per esser si fatta l'intention dell' Ill.^{mo} Ducal Dominio nostro
 che tutti & ciaschedun cosi piccolo come grande ben & huma-
 namente trattar dobbiate, Administrando rason & giustitia, Et
 questo sotto pena de lire cinque cento de piccoli per chadaun
 offeso & per chadauna uolta la qual pena diebba esser scossa per li
 Mag.^{ci} Signor Auogadori del Commun de Venetia, o ueramente
 per l' officio del Sindicato etc.

Oltra de questo Volemo esamenar & intender li conti delle
 entrate & jl spender della Communita de Venetia le qual non
 se trouano in nesun Libro delli Rettori dal Tempo passato de
 esse entrate & del spender la qual cosa non senza la jndemnita

fraude appar esser fatta Volendo proueder alla ditta jndemnita del Commun de Venetia & li Conti del Dominio sempre mai, nella Terra d'Albona per li Sindici & altri qualli hano uenir per tempo, possan esser uisti & che li altri Rettori successori uedano, a che muodo se scuode, et spende, per suo specchio & esempio.

Deliberemo & Statuimochel presente Signor Podesta & Successori suoi siano tenuti tignir jl conto ordenario cosi delle entrate, chome ancho delle del Commun de Uenetia et siano obligati lasciar ui una Copia, nella Cancellaria del Commun d'Albona nelli lor Libri & l'altra Copia portar a Venezia & presentarla alli officiali del Commun de Uenetia, sotto pena de Lire dusento de piccoli da esser estratta per li Signor Auogadori o uer Sindici del Commun de Venetia, oltra de cio sono alcuni Pradi & Molini sotto jl Destretto de Fianona & altri beni delle rason del Dominio le jntrade delli quali debban esser messe nel Commun de Venetia. Volemo & Comettemo a Voi m. lo Podesta presente qualmente sotto la dopia pena. Tutte le entrate & Frutti cosi delli Pradi chome delli Molini & de tutti li altri beni del Ill.^{mo} Ducal Dominio nostro metter dobbiate nel Commun de Uenetia de quello che non sera sta messo in Commun, la qual pena, e, da esser scossa per li Signor Auogadori o ueramente per li Signor Sindici del Commun de Uenetia.

Anchor Volemo dechiarimo & Commandemo, a uoi m. lo Podesta de Albona & Fianona sotto la ditta pena che dobbiate pagar Berssa Calleger de Fianona per tanto seuo da lui hauuto chomechel zuro Lire quattro de piccoli.

Item che esso m. lo Podesta non molesti ne procieder diebba contra Piero d'Albona quando che Stephano Corsaro scampò dalle Carcere.

Itemchel diebba o uer faci restituir, a Vittor Saluin codenato, a bocca per il vin venduto Lire XXV de piccoli per jl tagio fatto per Nuoi della ditta Condenason.

Itemchel Signor Podesta & Successori se serano recercadichel Cancellier del Commun d'Albona scriua alcuna cosa alli huomeni d'Albona & Fianona cosi in general chome in special esso S. Podesta permettachel ditto Cancellier quellochel

sera ricercado chome Nodaro publico & tanto piu quando uorano andar a Venetia dagando li jl suo debito pagamento.

Item che de qui inanci esso S. Podesta presente & li Successori non debbano scuoder per il Castrato, altro che soldi cinquanta, secondo le littere Ducal & scodendo piu oltra diebba esso S. Podesta, render & restituir, a quelli dalli qual hauera hauuto & tolto piu jn Termene de zorni tre, prossimi ch' hano uignir.

Item che de mo jnanci esso Signor Podesta & Successori non dieba mandar impegnorar le Persone de Fianona se prima non sera fatta la Sententia contra li Debbitori la qual esequition diebba esser fatta secondo la Consuetudine.

Item che diebba dar a S. Zuan Ruciman una Porcha la qual li fece prender nella Caza o uer pagar gli la lire cinque de pizoli.

Item chel Signor Podesta & li suoi Successori. Diebano esser tenuti osseruar le Consuetudine alli huomeni de Fianona: Et massimamente nel scuoder le X.^{mo} delle Campagne del Comun de Venetia.

Item chel S. Podesta diebba restituir et esborsar a Nicolo Drobirad et Gallo Grasso de Fianona lire trenta de Danari & questo jn esequition delle Littere Ducal dell' Ill.^{mo} Dominio nostro sopra de cio nasciute.

Item che quando el Signor Podesta et Successori suoi andarano a Fianona, a dar Audientia, o uer per alcune altre occasion. Non diebano molestar ne astrenzer essa Communita a pagar alcuna spesa ne meno far gli la pagar ne far li la far.

Ma dieban osseruar li lor Priuilegij et Ordeni fatti sopra cio per li q. mag.^{ti} Signor Sindici prossimamente passati, chome appar nelli Atti della Canc. & chel diebba render et restituir, ad essi Giudici de Fianona lire cinque de pizoli per ciaschedun, Volendo recercar da lor, ouer condenando li. Comandando cosi el medemo Signor Sindico.

Item ha comandato, a esso Signor Podesta che sotto pena de lire cento de picoli da esser scosse per li Signor Auogadori o uer Sindici che non diebba procieder contra el Nobel Huomo Sier Gabriel lupetin et Antonio Obgliacich d' alcuna Querella

de Piero Sandolich. Perche li fu prestata la pace Dananci el Signor Sindaco et hano remesse tutte l'ingurie. La qual cosa fece el Signor Sindaco per ogni buon rispetto. Item chel non diebba astrenzer quella Communita da pagar Duccati quatro d'oro nelli qual ha condannato essa Communita de darli, a Paulo gia suo Cauaglier la qual sententia el Signor Sindaco ha cassato & annullato.

Item ha Commandato al ditto S. Podesta che fra zorni tre diebba far astrenzer Domenego Plamegna de dar, a Nicolo Sartor L. XIII soldi 4 de pizoli per moza XII de Segalla, liquidando el precio della ditta Segalla a rason de XXII soldi per ogni mozo, & scorsi li ditti giorni tre, chel non pagassi essi Danari al hora sia tenuto esso Signor Podesta pagar delli suoi proprij beni sotto pena de L. 50 da esser estratta come di sopra.

Et questo perche Paulo suo Cauaglier ha hauuto el Danaro della ditta segalla. Chome ha confessato esso Signor Podesta. Item quando el Signor Podesta et Successori Caualcavano per ueder qualche deferentia de fuora non diebba ne possi tior alcun premio. Ma diebba esser obligato per vigor della sua Commission senza alcun pagamento. Voluntariamente administrar Giustizia senza esser pagato.

Et sel tiora cosa alcuna dalli huomeni de Fianona, Fra Termene de giorni otto li diebba restituir sotto pena de L. 50 de piccioli per chadauna Volta. Da esser estratte come di sopra. Item chel Signor Podesta diebba sotto Pena de L. 50 da esser estratto come ananci restituir o uer far restituir, a Sier Matthio Scampichio una sua Daghera, et non procieder contra de Lui. Questo fece el medemo Signor Sindaco. Per esser lui in Ufficio della Communita potendo portar arme per ogni altro buon rispetto. Et che de niuna altra cosa s'impedisca contra de lui, sotto pena de L. cento, da estrazer le come di sopra. Et che tutti li preditti Capituli se diebbano osseruar & far registrar nel Volume delli Statuti cossi del Commun d'Albona come de Fianona sotto pena de Lire 25 de picciolj oltra la pena qual se contien specialmente in alcun qual se voglia de essi Capitoli.

Zuane Almerigoto de Capodistria Nodaro & Cancelliero scrisse de commandamento.

Io Paulo Benintendi de Puola Nodaro per L' Auctorita Imperial & del Comun d' Albona Cancelliero si come ho scritto li ante ditti Capitoli. Li qual trouai in un Foglio bollato de San Marco con la impensione. Et cossi qui de parolla in parolla scrissi per Comandamento del Sp. Signor Marco Magno Honorato Podesta d' Albona et Fianona non agiongendo, o uer sminuendo cosa qual mutasse el senso, o uer uariasse l' jntelletto.
